

1-09248

MEMORIE SULLA COMUNITA' DI ROCCA PIETORE

di

Antonio Soraru

I documenti in iscritto che possono chiarire e farci conoscere il passato di questo nostro Comune sono assai scarsi.

Il tempo, la noncuranza, gli incendi hanno distrutto la maggior parte delle antiche memorie scritte, tanto è vero che per trovare notizie storiche scritte bisogna arrivare al Medio Evo, verso il 1300, nulla essendosi conservato circa la storia locale del nostro paese nei secoli antecedenti. Le poche ed incerte notizie che si possono avere prima dell'epoca suddetta si desumono un po' dalla tradizione popolare, un po' dallo studio di induzione, ma esse sono, storicamente parlando, incerte.

ABITANTI

Si deve supporre che queste vallate, e quindi anche la nostra, siano state popolate fin da tempi assai remoti.

Non si può però sapere con certezza quali popoli siano venuti ad abitare queste valli per la prima volta. Furono forse popolazioni italiane (gli antichi veneti provenienti dal mezzogiorno), forse anche qualche razza del settentrione (Germanici) che si infiltrò in queste valli e vi prese stabile dimora.

In tempi più vicini a noi, durante le invasioni barbariche (all'incirca 500 anni dopo Cristo) genti provenienti dal Nord per ragioni di guerre o di mestieri si stabilirono nei nostri paesi fram-mischiansi alla popolazione primitiva. Questo fatto è comprovato da parecchi cognomi di famiglie che non sono certo di origine italiana, cognomi che esistono tutt'ora tali e quali in Germania ed in Austria.

Certamente i primi abitanti devono essersi spinti in queste valli allo scopo di sfruttare le vaste e fitte boscaglie di larici, pini ed abeti, che ricoprivano i nostri paesi.

IL NOME DEL PAESE

E' impossibile, per mancanza di documenti, stabilire in quale epoca sorse il primo nucleo di case, che poi formarono il paese, ma si può fondatamente arguire che anche in antico il paese avesse una certa importanza, considerando che i Romani stessi, da eccellenti soldati e conquistatori quali erano, lasciavano i loro presidi militari (stazioni) nei punti strategici, nei punti di passaggio obbligato nelle valli.

Può dunque essere stato, questo paese, un luogo di tappa militare, con quartiere per la truppa (rocca) sulla via che dalla valle del Piave conduce a Bressanone e a Brunico.

Il nome stesso di Rocca (castello) ci dice sicuramente la sua origine militare.

Certamente in questi dintorni ci deve essere stato un castello o rocca donde trasse origine il nome.

La tradizione popolare (mancano documenti per verificare) ci direbbe che il castello sorgesse sul masso della Murada, sopra il villaggio di Ronch di Laste, e poteva essere benissimo in corrispondenza diretta con i castelli di Andraz (in tedesco Buchenstein) di cui rimangono ancora imponenti rovine, e con il castello di Sommariva di Alleghe (in latino Summaripa) e, per mezzo di questo, con il castello di Avoscan, tenuto dalla famiglia degli Avoscan.

Anticamente in paese si chiamava Rocca Bruna, denominazione questa che si trova ancora in un documento scritto in latino dell'anno 1400. X

La ragione di questo appellativo bisogna ricercarla nell'ambiente stesso del paese, situato in mezzo a fitte boscaglie di pini ed abeti verde cupo.

Come poi da Rocca Bruna si sia passati a Rocca Pietore storicamente non si può sapere.

A questo punto ci vengono in aiuto due spiegazioni.

La tradizione ci parla di una chiesetta (forse la prima chiesa cristiana di questa vallata) che sorgeva nelle vicinanze del Col dove ora si estende la Frana (Masarei) fra Rocca e Palue, e dedicata a S. Pietro Apostolo donde sarebbe derivato l'appellativo Pietore.

Un'altra spiegazione, forse più ingegnosa e più esatta della prima, è questa: il paese che si chiamava Rocca giaceva ai piedi della torre (piè torre nel dialetto divenuto Pietore) alludendo con ciò alla torre o torrione che sorgeva sul Sass della Murada.

Con ciò resterebbe in qualche modo spiegato perchè anticamente si chiamasse Bruna, perchè circondata da fitte e cupe boscaglie, ed in seguito Pietore perchè ai piedi di quella specie di castello o torrione. ~~X~~

In antico queste valli erano ricoperte da fitte boscaglie. Le prime abitazioni di pastori, contadini e boscaioli certo erano costruite in legno, data l'abbondanza del materiale. Di case costruite in legno abbiamo ancora qualche esempio in paese.

Scarsa assai doveva essere la viabilità costituita da una strada (mulattiera) lungo la valle principale del Cordevole e da sentieri (trici) nelle diramazioni secondarie.

Il paese si presentava con aspetto selvaggio, popolato per di più anche da animali feroci. Abbiamo certezza di questo poichè nei capitoli e consuetudini comunali riassunte e scritte l'anno 1417 si legge il seguente articolo: "Statuimo et ordenemo che cadaun massaro del destretto de la Rocca de Pettore sia tenuto e debba ogni anno tre volte andar alla cazza a richiesta del Signor Capitano, cioè orsi etc."

Questo Comune anticamente si chiamava "Destretto de la Rocca de Pettore (in latino Destrictus Rochae Pectoris) e comprendeva i villaggi di Rocca, Sottoguda (in latino Sub Aguda), Palue, Sorarù (in antico Sora Rù), Pezzè (in antico Peccè-Peccei), Caracoi (in antico

Caracoio o Caracogno), Soffedera (in latino Sub Federa) e Saviner (in antico Savinerio); comprendeva inoltre tutta l'attuale Parrocchia di Laste, compreso Digonera (in antico Dogonera) e Davedim.

Non risulta che i paesi che costituiscono l'attuale Parrocchia di Calloneghe abbiano fatto parte della Comunità.

Il territorio di Rocca presenta in diversi luoghi effetti di movimenti tellurici importanti ed antichissimi. La tradizione ci dice che il Pian di Sotciapela non sia stato altro che un lago, che aveva il suo sbarramento all'imboccatura dei Serrai.

Prima ancora del lago, secondo dati geologici, ivi deve essere esistito un enorme ghiacciaio, che scendendo dalle circostanti montagne invadeva tutto il piano di Sotciapela, imboccava i Serrai, li attraversava, per sboccare poi nel piano di Sottoguda.

La spaccatura dei Serrai deve essere stata prodotta da un movimento sismico, che determinò la spaccatura di quel tratto di montagna in tutta la sua lunghezza, oppure da un lento e secolare lavoro di corrosione dei ghiacciai e delle acque.

Così il franamento del Sass Bianch sbarrò la via alla Pettorina nella località del Col, formando così un lago che si stendeva da questa frana fino quasi a Sottoguda.

Il lago andò poi man mano scomparendo per un fenomeno di alluvione, fenomeno che si può riscontrare oggi per il lago di Alleghe. Al posto del lago rimasero terreni palustri donde derivò il nome di Palue (palude).

Racconta la tradizione che la frana del Sass Bianch abbia sepolto la chiesetta dedicata a S. Pietro Apostolo.

Un'altra frana colossale staccatasi dal Monte Migon ostruì la valle fino a Pezzè, formando così un altro lago, che in seguito si colmò di terriccio e pietrame. Questo fatto è attestato da numerosi e regolari strati di terra e di sabbia che si vedono nelle attuali frane in loca-

lità Pera. L'attuale paese di Rocca e le case di Costa e Condio siedono sui macigni e sui detriti di questa enorme frana.

UNIONE DELLA ROCCA CON LA CITTA' DI BELLUNO

Nessun Comune dei dintorni ebbe una storia come il nostro, poichè pochi sono i paesi che hanno avuto nei secoli passati un codice di leggi proprie e particolari così ben definite e una forma propria di governo così determinata e organizzata.

La ragione delle speciali leggi e consuetudini che ebbe la "Magnifica Comunità della Rocca" dipese senza dubbio dal fatto che la popolazione del paese, trovandosi isolata in mezzo a queste montagne, lontana da altri paesi, con difficoltà di comunicazioni, sentì il bisogno di essere unita e compatta e di dirimere le proprie questioni ed i propri interessi da sè e governarsi quindi con leggi e consuetudini proprie. Tutte le volte poi che autorità straniere tentarono di estendere il loro dominio su queste terre i paesani, poveri pastori, contadini e boscaioli dimostrarono costantemente quanto fosse radicato fra loro l'amore di vivere indipendentemente dagli altri e quanto fossero tenaci nel difendere le loro libere istituzioni locali.

Dobbiamo pensare che dette leggi e consuetudini fossero in vigore nel paese da tempi assai remoti, prima ancora che fossero codificate ed accettate dalle superiori autorità, ma per mancanza di documenti non si può dire quando i paesani cominciarono ad organizzarsi ed a governarsi con leggi e statuti propri.

Nulla o ben poco sappiamo della storia del paese prima dell'anno 1392, datando solo a quell'anno il primo documento storico che possediamo.

Riferisco prima alcuni accenni assai antichi relativi al nostro paese. Con tutta probabilità sono accenni che hanno una base storica, ma è difficile determinarli.

La prima notizia dovrebbe risalire all'anno 720 dopo Cristo. Si legge in un antico documento: "Fuggendo un certo Conte Celentone dalle mani dei Barbari venne per nascondersi nella Rocca di Pietore che allora formava fortezza di quei popoli e non vedendosi sicuro il sopraddetto Celentone nella Rocca in tempo di notte fu fuggito nel gran monte che ora si chiama Celenton e fu accolto da quegli abitanti di detto monte".

Da questo accenno si può comprendere che il paese è assai antico e che ebbe fin da allora importanza militare come posizione di confine fra il territorio bellunese ed il principato vescovile di Bressanone.

Il monte di cui si parla è situato fra Cencenighe, S.Tomaso, e Vallada ed anche al giorno d'oggi si chiama Celentone.

Un altro accenno dovrebbe risalire ad ancor prima dell'anno 1000. Riferisce un documento: "Il vescovo di Belluno di nome Aldonio, ebbe il dominio sovra questi popoli e fece una visita con intenzione di andare in Agordo, ma quando fu in Agordo, andò sino a Pietore, cioè alla Rocca. Nel ritorno che fece il detto vescovo dalla Rocca se ne fece visita alla chiesa di S.Simone e Giuda a Vallada e lasciò in suo ricordo che quegli abitanti dovessero essere soggetti alla chiesa di Belluno come quelli della Rocca di Pietore e della Val di Gares e di Alleghe e died ordini al diacono di Agordo che dovesse mandargli un cappellano tutti gli giorni festivi. Il santo vescovo fece molte limosine nel suo viaggio".

Questo accenno corrisponde alla verità storica perchè i Vescovi di Belluno esercitarono per parecchi secoli l'autorità religiosa e anche civile su Belluno e sul suo territorio; si capisce bene che fin da allora la Rocca dipendeva da Belluno. A questo proposito lo storico bellunese Conte Miari, nelle sue cronache, dice che verso il 1225 Ottone ne di Torino, vescovo di Belluno, fece restaurare alcuni castelli del Bellunese a Castione, in Lavazzo, in Agordo e alla Rocca ed altri ancora nel territorio di Feltre.

Verso il 1300 era potente in questa vallata del Cordevole la famiglia degli Avoscan. Fu verso l'anno 1321 che Cane della Scala, Signore di Verona, dopo aver occupato Feltre, mandò Guadagnino Avoscan ad occupare i castelli dell'Alto Agordino ed il 5 ottobre 1322 Cane della Scala conferì la Capitaneria perpetua di Agordo e della Valle del Cordevole al Guadagnino con giurisdizione anche sulla Rocca.

Questo stato di cose non durò che un anno, poichè il consiglio dei nobili di Belluno mandò quassù con soldati Fulcone Buzacorini di Padova, il quale riprese i castelli e mandò in esilio il Guadagnino. Ma Cane della Scala di contraccolpo occupò Belluno nominando nuovamente Guadagnino capitano di tutto l'Agordino.

Intanto la signoria degli Avoscan divenne più vasta, giacchè fin dal 1316 Guadagnino e Giacomo suo fratello, acquistarono dai signori Sconeche tirolesi la giurisdizione e le miniere di Colle di S. Lucia.

Il 25 settembre 1327 divennero padroni di Livinallongo e delle miniere di Monte Fursin. Il 28 luglio 1331 comperarono anche il castello di Andraz. Nel 1335 diventarono padroni di tutta la valle di Badia.

Nel 1374 fu investito dei Capitanati di Agordo e di Zoldo, Giacomo Avoscan figlio di Guadagnino. Ma essendosi costui reso reo di assassinio, avendo ucciso in Belluno il Podestà, Enrighetto Bongai, fu messo in carcere e, da Carlo IV Imperatore di Germania, fu privato dei suoi domini che passarono ad un certo Ivano da Riva di Trento. Nell'ottobre poi del 1349 l'imperatore mandò il Boemo Conato da Brun come suo vicario a ricevere il giuramento di fedeltà dagli abitanti di S. Lucia, Livinallongo e Rocca.

Nell'anno 1358 Belluno e Feltre con i loro territori passarono a Lodovico Re di Ungheria, il quale concesse i territori di Belluno e Feltre a Francesco da Carrara di nobile famiglia padovana.

I Carraresi rimasero padroni dei territori e quindi anche della Rocca fino all'anno 1358.

In quel tempo in Belluno, come nella maggior parte delle città italiane, due erano i partiti in cui si dividevano i cittadini.

In Belluno vi era il partito dei Guelfi che stava con Francesco da Carrara e il partito dei Ghibellini che stava con Gian Galeazzo Visconti duca di Milano.

Avvenne che le popolazioni agordine, compresa Rocca, si gettarono dalla parte di Galeazzo Visconti, ma Francesco da Carrara non volendo cedere pensò di ricorrere alle armi dando così origine ad un fatto della massima importanza per la storia del nostro paese, perché da quel fatto uscirà la "Magnifica Comunità" che durerà per lo spazio di 400 anni.

Ecco come si svolse questo avvenimento. Sembra che Gian Galeazzo Visconti avesse imposto a Rocca una certa tassa contraria alle consuetudini e alle usanze del paese. Questo nuovo modo di procedere non piacque ai Rocchesani. Sembra anche che ci fosse una intesa da parte dei Rocchesani con Francesco da Carrara per sottrarsi al dominio dei Visconti. Il fatto è che un bel giorno dell'anno 1391 Francesco da Carrara manda improvvisamente i suoi soldati ad occupare la Rocca.

Di colpo senza perdere tempo il partito dei Ghibellini bellunesi che allora reggeva la città di Belluno dietro ordine dello stesso Visconti, manda una compagnia di soldati a stringere d'assedio la Rocca, e, dopo averla presa, a distruggere il suo castello dalle fondamenta. Il che fu fatto puntualmente, come attestano i documenti.

I soldati del Carrara assediati nella Rocca erano comandati da Simone Gavardi arcidiacono di Capo d'Istria, il quale fu fatto prigionier condannato a carcere perpetuo a pane ed acqua: morì nel 1393 nel fondo della torre di Belluno.

I soldati assedianti erano comandati dal capitano bellunese Andrea Miali, al quale per la ben riuscita operazione contro la Rocca fu re-

galato il castello di Zumellese nella vallata bellunese.

Le spese per l'assedio e per la distruzione da parte dei Bellunesi fu di lire 400 di quel tempo.

La prima conseguenza di tale fatto fu che i Rocchesani dovettero amore o per forza adattarsi ai voleri del vincitore, ma altre due questioni si affacciarono subito: chi pagherà le 400 lire? I Bellunesi o il Visconti? E come devono essere trattati i Rocchesani?

Lo vedremo dai documenti.

E' evidente che, avendo i Bellunesi assediata e presa la Rocca per conto di Gian Galeazzo Visconti Duca di Milano, spettava a costui indennizzarli della spesa. Risulta però che alle varie richieste dei Bellunesi il Visconti faceva le orecchie da mercante per non pagare.

Allora il consiglio dei Nobili di Belluno pensò di fare la seguente proposta al Visconti per regolare il pagamento. Il documento che trascrivo dal latino e che riporta la proposta dei Bellunesi, risale certamente ai primi mesi dell'anno 1392, benchè non porti alcuna data. E' il primo documento scritto che possediamo.

"Alla Celsitudine dell' Illustrissimo Principe Eccelso Signor Nostr Duca di Milano Imperiale Vicario Generale con riverenza significhiamo noi cittadini e comunità di Belluno sempre pronta a requisizione, beneplaciti e comandi del prefato Signore.

Primo. Che avendo fatto penetrare ad Esso Signore e di lui propri Nuncii, che per grazia speciale si degnasse di unire il distretto che una volta fu della Rocca di Piettore, il quale dai fondamenti per di lui comando abbiamo fatto distruggere, il quale distretto è contiguo al Distretto di Belluno, con le utilità, pesi et oneri, il quale distretto è quasi di 45 famiglie ovvero Massarie, considerata la grandissima spesa, ch'essa comunità di Belluno sostenne, pel subitaneo assedio in essa Rocca, che era stata elevata dal dominio dello stesso Signore, abbiamo risoluto di devotissimamente supplicare, come faccia-

mo, che si degni Essa Celsitudine, esso Contado della detta Rocca unirsi al Distretto di Belluno con ogni peso et onere in rimunerazione di tante spese che furono di lire 400, essendo noi preparati come contado e compagni di quel trattare come fratelli nelle loro ragionevoli e laudabili consuetudini a stato e gloria della prelibata Maestà

1392, 17 giugno. Ecco la risposta del Duca Visconti: "Vogliamo che il Podestà nostro di Belluno abbia seco un sapiente consigliere del Distretto ovvero della Comunità della Rocca di Piettore, che esplori e sappia la volontà se siano contenti della unione della quale fa il prescritto capitolo menzione, o no, et in quel caso che siano content allora comandiamo che si faccia essa unione et luoco habbia et sia osservato quelle cose che in esse lettere si contengono, delle quali in testimonianza abbiamo comandato che si faccia presente la quale e resti roborata con il cunio del nostro sigillo.

Dato in Milano 17 Zugno 1392."

Come vennero trattati i Rocchesani? E' evidente che, avvenuto l'assedio e la distruzione si ebbe cura da ambo le parti, i Bellunesi e i Rocchesani, di sistemare le cose in buon accordo.

Poichè il paese nel passato, sotto i vescovi di Belluno prima, poi sotto Cane della Scala signore di Verona, infine sotto i Carraresi signori di Padova, aveva goduto di una certa autonomia, governandosi con leggi e consuetudini proprie, tutto stava nel trovare una via di mezzo in cui fosse riconosciuta la supremazia di governo sulla Rocca ai Bellunesi e, nello stesso tempo, fossero conservate e rispettate le usanze del paese.

Risulta che il Consiglio dei Nobili di Belluno, dopo aver ricevuto la risposta affermativa dei Visconti, invitò i Rocchesani a mandare a Belluno le più vecchie persone del paese, le quali dovevano dare davanti al consiglio un ragguaglio a viva voce delle leggi e costumanze della Rocca, perchè dette leggi non erano scritte, ma venivano tramandate a viva voce di padre in figlio.

A questo invito i Rocchesani risposero con questa lettera, scritta in latino e che volgo in italiano: "Avendo noi ieri l'altro ricevuto

una lettera da parte vostra presentataci da un certo Nicold de Ser-
gnano cittadino bellunese, nella quale fra le altre cose ci dite ci
stabiliamo da parte nostra alcuni procuratori che devono venire a
Belluno a giurare fedeltà, a denunziare le nostre consuetudini ed
ricevere di esse la conferma. Poichè quelle due persone che sanno le
nostre consuetudini e giurisdizioni in nessun modo possono venire a
Belluno, perchè uno è cieco e l'altro zoppo e sono inoltre oppressi
da molte debolezze, così vi preghiamo e supplichiamo caldamente in
quanto non vi dispiaccia, che si degnino di mandarci quassù un cit-
tadino bellunese, davanti al quale giureremo fedeltà e faremo tutto
quello che dovrà farsi essendo noi sempre spontaneamente preparati
ad obbedire ai vostri ordini. Tutti i distrettuali della Rocca per
nostro nome e per nome di tutta la Comunità sono sempre pronti ad
obbedire in tutte le cose. Dato a Savinero distretto della Rocca,
li/26 Zugno 1392."

"Firmati Viviano De Savinero, Bartolomeo De Torre, Salvator De
Lastis, Zuane Della Tezza, Simon De Pettore, Marciano De Subaguda,
Domenico di detto luogo, Zanicoldo di Piettore."

Poveri vecchietti! L'uno è cieco e l'altro è zoppo: sarebbe stato
per loro un disastro a quei tempi recarsi fino a Belluno. Ancora
non erano state inventate quelle diavolerie che si chiamano Corriera
Buzzatti e Ferrovia Agordina.

Non trovo scritto chi dei bellunesi sia stato mandato alla Rocca,
ma è certo che qualcuno ci venne e che fu stabilito un buon accordo.

1395, 4 giugno. A questa data risale la scrittura in cui venivano
riassunte le precedenti trattative e veniva definitivamente fissata
la unione della Rocca con Belluno.

Il documento è scritto in latino; in seguito sarà tradotto anche
in italiano. E' un documento della massima importanza per la storia
del paese, poichè i rapporti civili della Comunità di Rocca con Bel-
luno e poi con la Repubblica Veneta saranno sempre regolati su di esso.

Questo documento durerà per 400 anni, dal 1395 al 1797, anno in cui cadde la Repubblica Veneta per opera di Napoleone Bonaparte. Esso occupa parecchie pagine di fitta scrittura.

Lo riferisco solo in parte: "Nel nome della Santa et Invidua Trinità Padre, Figliolo e Spirito Santo, Amen. L'anno della Natività del Nostro Signore Jesu Cr. 1395 li 4 de Zugno in Villa de Savinero Destretto della Rocca de Pettore in casa di Serafino Fusinara presenti i testimoni chiamati e rogati Ticiano Saleseni del Borgo di Campedello de Bellun, Iacobo Galutio Trombetta de Bellun magistrato in Angurdo, Mistro Antonio fiolo del fu Iacobo Crovato de Caorile, Cristoforo da Bergamo fattor del Podestà e Capitanio de Bellun, furono convocati e congregati per mezzo del commendator del Comun come è il costume, gli infrascritti uomini e persone abitanti nel destretto della Rocca; nella quale congregazione gli infrascritti uomini hanno detto e confessato per nome di sè stessi e come rappresentanti tutta la comunità, hanno obbligato sè a detta comunità con solenne stipulazione come sarà sotto convenuto".

Il documento a questo punto riferisce i nomi dei 45 capi famiglia intervenuti alla assemblea. Da ciò risulta che a quel tempo vi erano in paese al massimo una cinquantina di famiglie.

Dicendo poi il documento che l'assemblea dei capi famiglie si era tenuta in Saviner in casa di Serafino Fusinaro si capisce che a quell'epoca non vi era ancora un palazzo proprio della Comunità. Il palazzo di Giustizia ove in seguito si raduneranno le autorità e la popolazione per trattare gli affari della Comunità verrà costruito due secoli dopo, come riferirò a suo luogo.

Sarete certo curiosi di conoscere i nomi delle famiglie di quei tempi tanto lontani. Ecco come si leggono nel documento: "Andrea e Bartolomeo suo figlio Perecolo, Marchiono figlio di Zuane Scarsella, Gregorio di Benevenuto, Antonio Ghedini da Sottoguda, Bartolomeo da

Sotfedera, Zuane e Francesco da Palue de Pettore, Zuane figlio de Marco da la Teza, Zanetolo da le Palue e Francesco suo fratello, Carrampino e Iacomo de Troio de Pettore, Giacomo da Degonera, Francesco de Laste, Silvestro de Planaz, Delanucio de Muiedo e Zuane suo figlio, Iacomo da Col di Laste, Zuane de Agaio, Iacomo da Sotcrepaz de Livinallongo, Serafino de Saviner, Salvator de Sotpera de Laste e Bartolomeo suo figlio, Tomasino da Dogonera, Iacomo detto Rufo da Livinallongo, Viviano Fusinaro da Savinero e Iacomo suo nipote, Foscano de Plan de Livinallongo, Zuane de Plan de Pettore, Martino e Francesco da Sottoguda, Missier Bonaventura de Caprilo, Zanusio da Sotfedera, Marchiono de Muiedo, Lorenzo e Domenico suo fratello".

Si spiega facilmente come abbiano parte nell'assemblea anche persone dei paesi limitrofi alla Rocca. Quelle persone avevano dei possessi nel Distretto, pagavano le relative tasse e quindi erano computate come appartenenti alla Comunità con diritto di voto deliberativo. I suddetti capi famiglia furono radunati per sentire come si erano svolte le pratiche per l'unione e perchè dessero il loro voto favorevole o contrario all'unione con Belluno.

Il documento dice infatti che dinnanzi all'assemblea furono letti e spiegati in lingua volgare i documenti che ho riferito precedentemente; fu poi chiesto ai capi di famiglia se erano contenti di unirsi con Belluno.

Il documento a questo punto dice: "Risposero niuno contrario che erano contenti di unirsi con Belluno ed apparecchiati ad esso, volendo però conservare tutte le preminenze, consuetudini, usi e costumanze antiche del paese, come furono detenute et osservate con altre una volta Signori di detta Rocca ed al suo Destretto".

L'unione fu stipulata e stabilita subito da ambo le parti solennemente e con tutte le formalità, dopo aver ciascuno dei presenti

giurato sui Santi Vangeli. In brevi parole i Rocchesani accettarono di essere uniti con Belluno a patto che fossero conservate le loro consuetudini, leggi e costumanze, ed i Bellunesi accettarono con giuramento che avrebbero trattato quei di Rocca da buoni fratelli e vicini.

Inoltre fu stabilito che i Rocchesani avrebbero pagato le tasse al Consiglio dei Nobili di Belluno, come le pagavano anticamente sotto gli altri signori che comandavano la Rocca e che non sarebbe stata pagata in seguito alcuna tassa o dazio o imposta all'infuori di quelle già stabilite. Anche questo fu accettato dai Bellunesi i quali si impegnarono poi a mandare alla Rocca in certi tempi dell'anno stabiliti, un Capitanio o giudice scelto tra i membri del Consiglio dei Nobili, onde render ragione, fare giustizia e mantenere buon governo alla Rocca.

Poichè poteva succedere che da una parte o dall'altra si trasgredisse a questo patto, fu stabilito nel documento: "che non sarà mailecito nè contraffare, nè contravvenire sotto verun colore o pretesto, nè trovare alcun radego su quello che fu stabilito, sotto pena di pagare mille soldi d'oro, la qual pena sarà pagata dalla parte non osservatrice alla parte osservatrice".

Inoltre furono stabilite nel documento le tasse che le famiglie di Rocca dovevano pagare.

Da parte del Podestà di Belluno Giovanni Rusconi da Como fu mandato come suo rappresentante il dottore in legge Matteo Petrucci da Fano nelle Marche, e quali rappresentanti del consiglio dei Nobili, furono mandati Nicoldò Valagrini e Francesco De Lippo ed altri cittadini bellunesi.

Pochi giorni dopo aver concluso questo trattato fra Bellunesi e Rocchesani, si sottopose questo all'approvazione del Consiglio dei Nobili perchè avesse il suo pieno valore.

Il documento fu letto in piena assemblea dal dottor Matteo Persi-

cini, ma non si fece alcuna votazione segreta, perchè tutti i membri del Consiglio, che erano 47, furono unanimi nell'approvarla; anzi, essi stessi giurarono sui Santi Evangelii di osservare sempre le cose stabilite. Chi scrisse il documento fu il notaio Alessandro Togliani, Cancelliere della Comunità di Belluno.

Leggendo il documento dell'unione della Rocca risalta chiaramente quanto gelosi fossero gli antichi paesani della loro indipendenza politica. Essi accettarono di unirsi con Belluno, non come sudditi, ma quasi come alleati. Essi trattarono da pari a pari coi Bellunesi. Bell'eSEMPIO di fierezza di carattere, di amore per il proprio paese dei vecchi Rocchesani dalle scarpe grosse e dai calzoni corti.

Ecco in base al documento del 1395 quali tasse pagavano annualmente i Rocchesani al Consiglio dei Nobili. Faccio notare che una tassa consisteva anche nel fare fieno in montagna per una giornata. Le montagne allora non erano di proprietà privata, ma della Comunità, ed il fieno tagliato veniva all'occorrenza utilizzato o venduto dal Capitanio. Era poi chiaramente stabilito che nel giorno in cui le famiglie designate mandavano il "segador", il Capitanio doveva dare vito giornaliero a costui per conto del Consiglio dei Nobili di Belluno.

"Andrea da Sottoguda e Bartolomeo suo figlio per il Maso di Fontana di Sopra paga una pecora e un segadore", (cioè una giornata a segar fieno in montagna); "Per un quarto dei terreni della Frata lire 4, e per casa in Sottoguda soldi 10".

"Domenica da Sottoguda per prati e campi lire 4, per due campi vicino a Sottoguda soldi 10, per mezzo il Maso di Fontana di Sopra un agnello, per un quarto soldi 1".

"Per la cesura detta Ruitort e quella detta Longa e per due prati alla perazza ed altri terreni lire 4".

"Gregorio fu Benvenuto da Sottoguda per il Maso de Crepa un agnello, per un prato al Padon, uno alle Palue, tre orti ed un campo alle Cre-

pedelle soldi 35".

"Antonio G. Nedino da Sottoguda per una casa e due campi vicino al Ru di Valbona lire 2 e soldi 10, per un orto al di là dell'acqua soldi 2".

"Bartolomeo Nascinbeni da Sot Federa per il Maso di Sot Federa una vitella".

"Simon da Plan di Piettore per il Maso del Mez de Sot Federa una pecora. Pel Maso de Plan una pecora e decima biave".

"Francesco de Plan di Piettore per un Maso una pecora. Zuane figli di Marco dalla Tieza per il Maso di proprietà di Filippo Voiono (Bellunese) e Sofia de Fassa sua moglie paga una pecora, per il Maso di Costa di Sopra che è di proprietà della Chiesa di Santa Maddalena una pecora".

"Zanetolo e Francesco suo fratello dalle Palue per tre parti, Garpino de Troi per la quarta parte del Maso detto sopra Gesia vicino alla Villa di Piettore due pecore".

"Carampino de Troi per il Maso di Troi una pecora".

"Iacomo de Troi per un Maso a Troi di proprietà di un certo Iacomo di Castel d'Andraz una vitella".

"Iacomuccio da Dogonera figlio di Domenico di Badia per il Maso di Dogonera un agnello e la decima biave e per un Maso di Sopra Cordevole di proprietà dei Canonici di Belluno una pecora, per il Maso di Costa di Sopra Cordevole un agnello, Francesco da Laste per il Maso di Laste di sot un agnello".

"Bartolomeo Provedo da Laste per il Maso de Laste un agnello. Deladuccio da Muiedo per i Masi di sora e di sot Muiedo una vitella ed un agnello. Per il Maso detto Insom Muiedo un agnello".

"Iacomo de Col per il Maso de Col un agnello. Salvador de Sopera e figlio Bartolomeo per il Maso di Sopera un agnello, per due Masi di Avere due agnelli. Tomaso da Dogonera per un Maso una vitella".

"Iacomo detto Rufo da Levinallongo per un Maso a Dogonera un'opera da segador. Viviano Fusinaro da Savinero per due iugeri in Savinero lire 3 e decima biave, Iacomo nepote de Viviano per terreno a Savinero presso il Ponte del Cordevole lire 1 e decima biave".

"Foscato de Plano de Livinallongo quando viene a casolar con bestie su territorio di Rocca 6 calvie di frumento. Iacomo di Sot Crepaz Livinallongo per pascoli lire 2".

"Zuane Nascimbeni e Piero suo figlio per Masi e Prati presso la via di Sottoguda detti le cesure della Rocca lire 8 e decima biave".

"Domenico de Col de Levinallongo per il Maso de Col di Rocca un agnello".

"Martino da Sottoguda per due Masi a le Palue una pecora ed un agnello. Niccolò Renaldi da Laste per due Masi due pecore. Zuane detto Cusen da Scttoguda per le vare della Frata lire 4".

"Bonaventura da Caprile per una casa ed un orto alla entrata in Sottoguda a mano sinistra soldi 10 per un prato in loco Ronch de le Nelestre lire 1 e soldi 10".

"Bernardino de Caprile e Zuane suo genero per il Maso di Val di Laste un agnello".

"Zanusio da Sot Federa per il Maso di Albe una pecora e decima biave; per il Maso di Sot Federa di proprietà della Chiesa di Caprile un agnello, per il Maso di Costa Sot Federa un agnella".

"Marchiono e Laurenzio da Agordo per due Masi a Avedino due agnelli".

"Domenico da Avedino per pascoli della Comunità tre misure di smalto (burro)".

"Iacomo e Zuane per il Maso de Ronch un agnello, Zuane Sartor da Salesedo (Salesei) per il Maso de Pederocca un agnello".

"Serafino de Savinero per il Maso de Francedol lire 2 e soldi 15, per un Maso a Savinero lire 3".

Queste erano le tasse che pagavano i Rocchesani. Ne tralascio qual-

cuna di poca importanza. Bastano queste per avere una idea di come si regolavano i vecchi in materia di tributi.

Nel documento del 1395 è determinato inoltre l'obbligo per le famiglie di prestarsi a far opere di condotte ogni qualvolta fosse richiesto per i bisogni del signor Capitanio. Inoltre ogni famiglia pagava da 10 a 20 soldi all'anno per la legna che veniva usata.

Il documento stabilisce che nessun forestiero può venire nel distretto di Rocca a tagliar legna senza il permesso della Comunità, mentre viene chiaramente concesso ai distrettuali di tagliare nei boschi Comunali tutta la legna occorrente ed anche più (per far carbone) dietro pagamento di quella tenua tassa.

Il documento dice poi che nel distretto della Rocca vi è una fusina di Iacomo Rocco da Caprile e di Serafino da Savinero, i quali non possono e non devono (così stabilisce il documento) tagliar legna per il carbone di detta fusina senza permesso. Inoltre in una delle ultime disposizioni vengono determinate alcune montagne che appartengono alla Rocca.

Si legge: "sono di diritto della Rocca il Monte di Francedassa, di Ombretta e di Fopo".

Una delle ultime disposizioni o clausole del documento stabilisce che nessuno dei Rocchesani può in seguito protestare per le tasse stabilite, ma ciascuno deve sottostare a ciò che fu concluso e giurato nel documento.

Così alla fine dell'anno 1395 era definitivamente stabilita la Comunità, ossia una specie di Repubblica per cui tutti i Capi di famiglia intervenivano alle assemblee decidendo con il loro voto gli affari della Comunità.

Ed ora convien dire una parola sulle autorità e di come veniva retto il paese.

Sotto il Capitanio vi erano sei Zuradi (giurati) detti anche con-

soli. Erano uomini del paese nominati pure per ciascuna regola.

I Zuradi venivano nominati dalla assemblea dei Capi famiglia il giorno di Ognissanti ed erano obbligati ad accettare la carica pena la multa; dovevano prestare giuramento che avrebbero giudicate le cause secondo giustizia e retta coscienza.

L'uffizio era di almeno 4 di essi: dovevano "ascoltar al banco della Reson" (cioè al Tribunale) insieme al Capitanio, assistere ai processi e poi con il loro voto e con quello del Capitanio decidere le cause. Stavano in carica un anno.

Vi era poi un'altra carica: il così detto Comandador, anche costui eletto dai Capi famiglia. Era obbligato ad accettare l'incarico e stava in funzione un anno.

L'ufficio suo consisteva nel trasmettere ai regolieri gli ordini del Capitanio e di farli eseguire, avvertire i Capi famiglia quando dovevano radunarsi in assemblea; inoltre eseguiva gli ordini di sequestro, di pignorazione e di arresto.

Quando c'era bisogno della forza per arrestare qualcuno egli poteva farsi aiutare da qualsiasi uomo del paese. Chi rifiutava di aiutarlo veniva punito con la multa. Quando c'erano ordini da leggersi in pubblico, di solito il Comandador li leggeva sulla piazza quando la gente era uscita di chiesa dopo la "messa granda" della domenica. Egli era insomma una specia di Ufficiale di polizia.

Il luogo sempre a Saviner dove si radunava il Capitanio con i Zuradi si chiamava Banco della Reson, cioè banco dove si rende ragione, giustizia, perciò quando i vecchi Rocchesani dicevano "sentar al banco della Reson" "andar al Banco della Reson", volevano precisamente dire: avere affari con la giustizia.

Finora la città di Belluno ed anche la Rocca sono sempre sotto Gian Galeazzo Visconti duca di Milano; vedremo come e quando il territorio Bellunese passa sotto la Repubblica Veneta.

Anno 1400. In quell'anno era Capitanio della Rocca Bartolomeo Miar E' il primo capitanio di cui si conosce il nome. Sarebbe bello conoscere il nome di tutti i Capitanii della Rocca, ma ciò è ormai impossibile perchè non esistono più gli antichi documenti. Tuttavia dietro l'è same delle vecchie carte che ancora ci rimangono verrò annotando i nomi dei Capitanii che man mano incontrerò.

Ed ora una parola sul Capitanio e sulle regole del paese. Il Capitano era la suprema autorità della Comunità. Come si è visto egli veniva eletto ogni anno dal Consiglio dei Nobili di Belluno ed era sempre scelto fra i membri stessi del Consiglio, perciò era sempre un Bellunese. Poichè il Consiglio dei Nobili doveva pure eleggere un Capitano per Zoldo, fu stabilito che il Capitanio di Zoldo fosse nello stesso tempo Capitanio della Rocca. Era stabilito che egli venisse tre volte all'anno alla Rocca per esaminare e decidere le varie questioni, sempre però in base alle leggi e alle costumanze della Rocca. Egli rimaneva in carica un solo anno.

La Comunità era divisa in tre Regole: Regola di Rocca, Regola di Laste, Regola di Sottoguda. Le regole erano all'incirca le frazioni dei nostri giorni ed avevano i propri interessi da tutelare specialmente per le montagne pascolative e per i boschi. Coloro che appartenevano alla Regola si chiamavano Regolieri.

Avevano poi grande importanza le assemblee o Regole alle quali intervenivano tutti i Capi di famiglia. Dette Regole potevano essere generali di tutta la Comunità, ed allora vi doveva presiedere il Capitano assistito dal suo Cancelliere, o particolari per ciascuna Regola. Coloro che vi prendevano parte potevano liberamente parlare e discutere e avevano diritto ed uguaglianza di voto.

Le questioni venivano risolte a maggioranza di voti.

PASSAGGIO ALLA REPUBBLICA VENETA

Anno 1404. Ecco in quali circostanze avvenne l'unione del territorio Bellunese e quindi anche della Rocca con la Repubblica Veneta.

I cittadini di Belluno, come dissi altra volta, erano divisi a que tempo nei due partiti dei Guelfi e dei Ghibellini e non andavano assolutamente d'accordo fra di loro. Le ire di parte si spinsero anzi a tal punto che i cittadini del partito dei Ghibellini assediarono i Guelfi nella stessa città di Belluno. Ciò avvenne verso la fine dell'anno 1403.

Conviene notare che il giorno 3 settembre 1402 venne a morte Gian Galeazzo Visconti duca di Milano; nella divisione dei suoi beni tra i suoi figli, il territorio bellunese toccò a Filippo Maria. Essendo per questi duchi in continua guerra con questo o con l'altro signore confinante e quindi in continuo dispendio, la potenza delle loro famiglie ben presto decadde, dimodochè non riuscirono più a sedare i continui tumulti che scoppiavano a Belluno, nè a mettere un po' di freno e di buon governo.

All'aprirsi della buona stagione dell'anno 1404 i cittadini presero la lodevole decisione di dare quiete e pace alla loro città ed al suo territorio.

A questo scopo invocarono l'aiuto e l'intervento diretto della Serenissima Repubblica di Venezia, la quale ben volentieri intervenne perchè da tempo desiderava mettere le mani su Belluno. Diede quindi ordini immediati al suo Capitano Antonio Moro di marciare su Belluno.

Egli, nel maggio di quello stesso anno, con i suoi soldati provenienti da Vittorio, Conegliano e Val di Moreno, occupò Belluno; poco tempo dopo, nel nome della Repubblica e del suo Doge Michele Steno, occupò anche i territori di Zoldo e di Agordo. Così la Rocca passò sotto il dominio della Serenissima.

Il 12 giugno di quell'anno i Bellunesi inviarono una supplica alla

Repubblica affinchè si degnasse di esaminare ed approvare i loro Statuti. Il Doge Michel Steno rispose approvando volentieri, con la riserva però che non vi fossero negli Statuti cose contrarie alle leggi generali della Repubblica.

Anno 1408, 28 maggio. Sorge una questione fra Rocca e Belluno.

Ecco come sta la faccenda. Come appare dai documenti, due uomini di Rocca vengono imprigionati dai Bellunesi e multati di lire 250, perché non hanno voluto acquistare il sale dalla città di Belluno.

Era antico costume dei Rocchesani provvedersi il sale dai paesi di Tirolo (il salgemma proveniente dalle miniere di Salisburgo d'Austria).

Naturalmente i Rocchesani protestarono immediatamente contro il sepruso dei Bellunesi; rivolsero anzi una supplica al Doge Michel Steno il quale scrisse a Leonardi, Trevisan Podestà e Capitanio di Belluno, in questo modo: "Abbiamo ricevuto la supplica scritta, a noi rivolta da parte della Comunità e degli uomini della Rocca, i quali furono carcerati e condannati dal Consiglio di Belluno alla multa di lire 250, perché ricusarono di accettare pagare il sale della città di Belluno, per la qual cosa comandiamo che sia fatta grazia a quei due uomini condannati, considerato che come essi della Rocca dicono e dimostrano, nei tempi antichi fu loro concesso di prendere il sale se non da quei luoghi dai quali essi vogliono e per il fatto che non abbiano preso il sale che sieno assolti da detta pena pecuniaria e i due carcerati sieno rilasciati. Diamo ordine che sia fatta questa grazia e che la nostra lettera sia registrata per futura memoria negli atti del nostro Archivio.

Data del nostro Palazzo Ducale in Venezia li 28 maggio 1408."

Non trovo la supplica che i Rocchesani mandarono a Venezia, ma è chiaro che essi protestarono energicamente per il modo di procedere dei Bellunesi, appellandosi naturalmente, per vincere la causa, alle loro antiche costumanze ed ai patti solennemente giurati l'anno 1395.

La questione, come si vede, andò fino al Consiglio dei Quaranta ed al Doge, il quale diede ampia ragione ai Rocchesani, che continuarono così a provvedersi di sale dove ad essi più piaceva.

LEGGI SCRITTE

Anno 1417. In quest'anno vengono scritte le leggi della Rocca. No bisogna pensare che queste leggi siano state fatte ora per la prima volta; sono leggi antiche di parecchi secoli, che venivano osservate in paese e tramandate a viva voce di padre in figlio.

L'autorità di Belluno, per evitare confusioni e per avere dei punti saldi nel giudicare le varie questioni, volle che le antiche costumanze fossero messe in scritto.

Dette leggi, come usavasi con tutti i documenti di quei tempi, furono scritte in latino e tradotte in italiano solo nell'anno 1571 da notaio Lippi, Bellunese, dietro ordine di Zamaria Barbaro, Podestà e Capitanio di Belluno.

Ecco il testo dello Statuto.

"In nome del Nostro Signor Gesù Cristo. Amen. A onor, laude e reverentia dell' Ill. Principe Sigismondo Re dei Romani, ecc.

Questi sono li Statuti et ordini del Comun et Homeni del Distretto della Rocca fatti, composti et compilati dagli infrascritti homeni, cioè Sier Zanus da Sot Federa, Sier Zuane da la Teza, Sier Zuane Barbani da Muiè, Sier Gaspardo da Sotoguga, eletti a far predetta opera per il Comun et Homeni della Rocca, per l'autorità, arbitrio et balia ad essi commessa da tutta la Comunità, sotto il governo dell'Egregio e famoso Dottor in legge Cosma de Grottis de Orezze (Toscana), onorabile Vicario Rettor della città et destretto di Belluno, correndo l'anno del Signor 1417. In nome di Cristo. Amen.

Comincia la prima parte dello Statuto et ordini, ordinati per li soprascripti homeni over compilatori del detto Distretto e che parlano de molte consuetudini antiquamente consuete et avude nel Destretto della Rocca di Pietore.

Art.1. Del Capitanio.

Statuimo et ordenemo che il Signor Capitanio della Rocca, che sa per tempo, sia tenuto e debba sentar per tribunale al Banco della Reson con li Zuradi over Consoli, a quel tempo eletti, a rendere rasoi a cadauna persona del Distretto della Rocca, per tre volte all'anno cioè la prima alla festa di Ognissanti, la seconda alla festa di S. Zi (23 aprile), la terza alla festa di San Michiel de settembre.

Salvo che el sia necessario a alcuna persona del Territorio che el sia tenuto et debba vegrir a sentar ogni giorno de sabo, a spese del perdente la question.

Così se fosse necessario a alcuna persona forestiera ch'el sia tenuto vegrir ogni giorno del mese over de l'anno a spese ancor di qualche perderà la question, e se il Capitanio contrafarà a questo ordine lo condanemo in lire 25, la mittà della qual pena pervenga alla Comunità de Bellun, l'altra mittà alla Comunità della Rocca.

Art.2. Del Capitanio in giudizio.

Statuimo et ordenemo che il Signor Capitanio non debba sentar al Banco della Reson per rendere reson senza quattro Zuradi over Consoli e se contrafarà lo condanemo in lire 25, la mittà della qual pena pervenga alla Comunità de Bellun, l'altra mittà alla Rocca.

Art.3. Della elezione dei Zuradi.

Statuimo et ordenemo che sieno eletti sei homeni da ben del detto distretto ogni anno nella Festa d'Ognissanti, gli quali sentano col Capitanio al Banco della Reson.

Art.4. Dell'officio delli Zuradi.

Statuimo et ordenemo che cadaun Zurado over Console sia tenuto a sentar per il Tribunal al Banco della Reson insieme al Signor Capitanio ogni zorno nel qual senta il Signor Capitanio, quando però gli sia fatto comandamento per l'official e se alcun d'essi contrafarà, over non obedirà, lo condanemo in lire 5, doi parti della qual pena

pervengano al Signor Capitanio e la terza alla Comunità.

Art.5. Del giuramento dei Zuradi.

Statuimo et ordenemo che il Signor Capitanio debba dar Sacrament (debba far giuramento) a quelli sie homeni eletti a sentar con lui al Banco della Reson, affinchè direttamente e giustamente rendano son a cadauna persona.

Art.6. Della pena dei Zuradi.

Statuimo et ordenemo che cadaun che sarà eletto Zurado over Con debba star in quell'ufficio per un anno, e se alcuno contrafarà lo condanemo in lire 3, doi parti della qual pena pervengano al Signor Capitanio, la terza alla Comunità.

Art.7. Della elezione del Comandador.

Statuimo et ordenemo che sia eletto ogni anno un official e che Signor Capitanio debba dargli sacramento de far il suo officio direttamente et si tal persona eletta recuserà del far officio lo condanno in soldi 100, doi parti della qual pena pervengano al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.8. Dell'ufficio del Comandador.

Statuimo et ordenemo che l'officiale sia tenuto e debba a cadaun persona obedir tanto terriera quanto vastiera, cioè a tuor pegni e portarli nelle man del Zurado, a intrometer, sequestrar, comandar a far tutte quelle cose che sono e saranno necessarie al Signor Capitanio et alla Comunità e se recuserà de far, lo condanemo in soldi 100 doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.9. Del salario del Comandador.

Statuimo et ordenemo che l'officiale ogni volta che comanderà o prenderà alcun pegno abbia soldi 1. Così ogni volta che andrà a tuor pegno e lo porterà nelle man del zurado abbia soldi do. Così statuimo et ordenemo che l'officiale debba avere ogni anno dal scossor (e-

sattore) degli affitti della Rocca, soldi venti per la sua fadiga e per l'ufficio suo. Così ogni anno avrà dal Signor Capitanio soldi 20 a ciò sia tenuto a far gli proclami a visi (in pubblico sulla piazza

Art.10. Dei pegni.

Statuimo et ordenemo che nissun omo abbia ardir e possa personalmente tuor nè far alcun pegno senza official, salvo che si fosse qualche persona che scampasse fuora del distretto e se alcuna persona contrafarà lo condanemo in lire 25, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.11. Dell'ordine della giustizia.

Statuimo et ordenemo che niuno omo del Distretto avente causa con alcuna persona del Distretto abbia ardir andar fuora del Distretto a domandar rason alcuna davanti alcun zudese, ma prima domandi davanti al Signor Capitanio et davanti li Zuradi, e se alcun contrafarà, lo condanemo in lire 50, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.12. Ancora dell'ordine della giustizia.

Statuimo et ordenemo che niun omo sia tenuto a responder de rason davanti alcun zudese e la domanda d'alcuna persona, ma prima dimandi davanti al Signor Capitanio et davanti li Zuradi, salvo che s'el fosse alcun dubbio che il Signor Capitanio o li Zuradi non savessero verder de rason, ch'el possa andar a consegio fuora del Destretto. Così se alcuna delle parti volesse appellarse da poi fatta la sentenza che el se possa appellar.

Art.13. Della segurtà.

Statuimo et ordenemo che se fosse alcuna persona che da poi fatte le sentenzie volesse appellar fuora del Destretto che prima daga una buona segurtà delle spese fatte o da farse nella lite, e se possa appellar fino a zorni venti, altramente la sentenzia remanga ferma.

Art.14. Dei pegni stimadi.

Statuimo et ordenemo che cadaun pegno qual sarà presentado per l'official Comandador in mano del Zurado debba star in la sua mano dal di della presentazion fino a quindese zorni prossimi, e compiti detti zorni el Zurado sia tenudo e debba far stimar quel pegno contre omeni da ben a domanda del creditor, dando a li diti tre omeni segretamento de stimar drettamente. Simadi detti pegni che sia fatto pagamento al creditor nel termine prefisso. E se alcun Zurado controfarà lo condanemo in lire 5, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.15. Della diffalcazione del pegno.

Statuimo et ordenemo che cadaun pegno per causa de debito il Zurado possa e debba diffalcar il quarto della detta stima, quel quanto pervenga al creditor.

Art.16. Del pegno.

Statuimo et ordenemo che cadauna persona alla quale sarà stato tolto qualche pegno dall'officiale messo in mano del Zurado e il Zurado averà stimato e fatto stimar ch'el possa per un zorno dappoi la stima fatta scoder el dito pegno.

Art.17. Dei pegni dei forastieri.

Statuimo et ordenemo che gli pegni tolti per gli forastieri a li terrieri e presentadi al Zurado che el dito Zurado debba tener in mano fino al zorno quinto, e compiti zorni 5 il Zurado sia tenudo far stimar da tre omeni da ben il pegno secondo l'ordine del sopranotado e se alcun Zurado contrafarà o non vorrà far stimar li pegni lo condanemo in soldi 100, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza alla Comunità.

Art.18. Della divisione dei pegni.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona divedasse alcun pegno all'official, over alcuna altra persona per causa del pagamento di alcun debito lo condanemo in lire 3, doi parti della qual pena per-

venga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.19. Dei pegni indebiti.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona tolesse, over l'offic fesse tuor alcun pegno indebitamente, lo condanemo per soldi 20, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte la Comunità.

Art.20. Dei Zuradi e dei pegni.

Statuimo et ordenemo che sieno eletti ogni anno un Zurado in cadauna Regola, el qual debba tener in sua man li pugni et essi stimar mandar ad esecuzion.

Art.21. Del salario del Zurado.

Statuimo et ordenemo che cadaun Zurado dei pugni possa tuor per sua fadiga soldi uno per cadauna lira fino a lire 10, e se alcun Zudo torrà de più lo condanemo in vinti soldi, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.22. Della pena dei porchi.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona retrovasse alcun porc over porca nelli suoi danni, ch'el possa condur a casa sua e metter nelli suoi stavoli over in man del Zurado di quella Regola ne la qualsarà ritrovata quella bestia in danno, e che il Zurado sia tenuto f stimar el danno con doi omeni e sia condannato al dito porco over porca per cadaun cavo in soldi 5 de zorne, e de notte veramente in sol diese, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.23. Della pena delle piegore e caure.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona ritrovasse nei suoi danni alcuna piegore, monton, agnello, caura, becco, over cauretto, che possa condur a casa sua over metter nelle man del Zurado, il qual si tenuto far stimar il danno con doi omeni, e ciascun cavo sia condannato in soldi siè, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio.

nio, la terza parte alla Comunità.

Art.24. Della pena delli buò e vacche.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona ritroverà nelli suoi danni alcun bue over vacca da San Zorzi in là fino a San Michiel e quindese zorni di poi possa condur essa bestia in casa sua over in man del Zurado, il quale farà stimare il danno con doi omeni e sia pagato il danno e la bestia sia condannata in soldi dò de zorno, e soldi quattro de notte, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.25. Della pena dei cavalli e muli.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona ritrovasse ne li suoi danni alcun cavallo, mulo over asino dal dì de San Zorzi in là infin quindese zorni dopo San Michiel, possa condur a casa sua over nelle man del Zurado, il qual farà stimar il danno con doi omeni e sia pagato il danno, e la bestia sia condannata se de zorno in soldi 3, se de notte in soldi 6, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.26. Della violazione del domicilio.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona intrasse in casa de alcuna persona malgrado suo de dì over de notte, per causa de dar dell botte a qualche persona, over per danizar ditta casa, che tal persona sia condannata in lire 50, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.27. Delle ingiurie.

Statuimo et ordenemo che se alcun chiamasse alcuna femina puttana et essa possa provar per una persona lo condanemo in soldi 40, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.28. Dei falsi giuramenti.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona fesse mentir alcuno per

la gola davanti il Signor Capitanio over in altro luogo, lo condanno in soldi vinti, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.29. Del ritirar l'accusa.

Statuimo et ordenemo che se alcuno farà accusa davanti al Signor Capitanio, over Zuradi de alcuna offesa si piccola che granda, che possa e voglia detrazer l'accusa fatta, prima paga soldi vinti al Signor Capitanio ed alla Comunità.

Art.30. Del ratto de donna.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona conducesse over mena fuora del Distretto alcuna donna zovene o vecchia per forza, che sbandito dal Distretto e dalla città di Bellun e se i suoi beni ove immobili o mobili se ritrovassero nel Distretto, siano confiscati, parti dei quali pervengano al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità. E se el caso occorresse che fosse preso nel Distretto o la città de Bellun che gli sia tagliata la testa da le spalle.

Art.31. Degli omicidi.

Statuimo et ordenemo che se alcuno ammazzasse un altro nel Distretto o nella città de Bellun, sia perpetuamente bandito e tutti i suoi beni sieno confiscati, doi parti dei quali pervengano al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.32. Dell'assalto.

Statuimo et ordenemo che se alcun fesse assalto sulla strada con alcuna persona con armi, lo condanemo in lire cinquanta, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.33. Delle feride e botte.

Statuimo et ordenemo che se alcun ferisse alcun con coltello, spada, lanza, baston over altra arma lo condanemo in lire 25 per cadau ferida, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la

terza parte alla Comunità. Così condanemo le persone che danno feride per il danno e interesse del ferido in lire 10, le quali pervengano alla persona ferida e sia tenuto anche e debba pagar le spese per il medico e medicine fino a che la persona sarà liberata dalla ferida.

Art.34. Delle feride con sassi.

Statuimo et ordenemo che se alcun batesse alcuno con qualche sassi con effusione di sangue, lo condanemo in lire 25, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità. Così condanemo la persona che ferisce in lire 10, le quali pervengano al ferido. Così pure a pagar le spese del medico e medicine fino che la persona sarà guarida.

Art.35. Dell'usar le armi.

Statuimo et ordenemo che se alcun con animo irato per causa de d'botte usasse le armi contro qualcun anche senza niuna botta, niente de manco lo condanemo in soldi cento, per cadauna botta, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.36. Dell'usar le armi.

Statuimo et ordenemo che se alcun con animo irato tirasse fuora d'fodero spada o coltello per ferir alcun, lo condanemo in lire 3, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.37. Delle bastonade.

Statuimo et ordenemo che se alcun con animo irato batterà alcun con baston, bacchetto o asta lo condanemo in soldi 40, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.38. Dei pugni.

Statuimo et ordenemo che se alcun con animo irato batterà alcun

col pugno serrato lo condanemo in soldi 40, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.39. Delle armi per i masi.

Statuimo et ordenemo che cadaun massaro sia tenuto e debba aver in casa soa tante arme che basteno per un fante a piè, cioè una lanza, spada over coltello, uno spontone acciò che se occorresse il caso delli inimici che li passi dal Destretto possano essere custoditi E se alcuno contrafarà o non avrà le ditte arme, o sarà così temerario de non voler tegnir, lo condanemo in lire 10, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità, e niente de manco sia costretto a tegnir esse armi.

Art.40. Dei Zuradi dei boschi.

Statuimo et ordenemo che ogni anno sia eletto per cadauna Regola un Zurado, il qual abbia in guardia tutte le vize e boschi.

Art.41. Del tagliar piante.

Statuimo et ordenemo che nessuna persona tagli, nè fazza tagliar alcun legno da bruijar o a far carbon in alcun bosco delle Regole, e se alcun contrafarà lo condanemo in soldi 20 per cadaun legno tagliato, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.42. Del tagliar piante.

Statuimo et ordenemo che nessuna persona abbia ardimento tagliar o far tagliar alcuna mader ovverosia stanga da sieve o altro legno nei boschi delle Regole senza licenza delli Zuradi, e se alcuna persona contrafarà lo condanemo in soldi 20 per ogni legno, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità. Così nessuna persona abbia ardir de tagliar alcun arbore sopra alcuna pubblica via, over sopra qualche cosa dove fosse pericolo di lavina e se alcun contrafarà lo condanemo in soldi venti, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte

alla Comunità.

Art.43. Dei danni.

Statuimo et ordenemo che se alcun desse danno ad altro se staga al giuramento del patido fino a la sua summa de lire 5, e di più s possa provar el danno per un buon testimonio, e quel che farà el d no sia tenuto a refarlo e in soldi venti lo condanemo, doi parti d la qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Com unità.

Art.44. Degli omicidi.

Statuimo et ordenemo che se alcun ammazzerà alcuna persona e fo preso, sia menato al loco della giustizia e là il suo capo dalle spalle sia tagliato.

Art.45. Ancora degli omicidi.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona averà bando dal Distr per modo che perdesse la vita, e i suoi beni nel tempo del bando sie stà tolti dal Signor Capitanio e Comunità, sì che occorresse che fosse presa e della persona sua se fesse giustizia, che tutti i beni s no renduti alli suoi eredi, o a chi vorrà indicar.

Art.46. Del furto di lire venticinque.

Statuimo et ordenemo che se alcun robasse tanto che ascendesse f alla summa de lire venticinque, ch'el sia tenuto e debba render la perfetta somma a otto zorni e in lire 15 sia condanato, doi parti d la qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Com unità. Sia poi dal Distretto e dalla città di Bellun bandito per anni diese continui e se non avesse dove potesse render quel furto, ch'el sia frustato e bollato in fronte con un ferro caldo e sia bandito dal Distretto e dalla città di Bellun.

Art.47. Del furto sopra lire venticinque.

Statuimo et ordenemo che s'alcun commettesse alcun furto da lire venticinque in su e se fosse preso ch'el sia menato al loco della gi

stizia e là sia piccato con un lasso alle forche. E se scampasse tamente, che non se potesse pigliar, sia bandito perpetuamente dal Destretto e dalla città di Bellun e tutti li suoi beni, se ne avesse sieno confiscati, doi parti dei quali pervengano al Signor Capitani la terza parte alla Comunità.

Art.48. Delle parole inzuriose.

Statuimo et ordenemo che se alcun omo chiamasse alcuna persona ladro, assassin over manegoldo lo condanemo in soldi 40, doi parti de la qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.49. Ancora delle parole inzuriose.

Statuimo et ordenemo che s'alcun omo chiamerà alcuna persona con parole inzuriose sia condannato in soldi 5, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.50. Della inobedienza.

Statuimo et ordenemo che se alcuna persona sarà citada in termine per mezzo dell'Official davanti il Signor Capitanio e Zuradi, e non vorrà obbedir, sia condannato per la prima citazione in soldi 10, se non vorrà obbedir fino alle tre volte che sia condannato ad arbitrio del Signor Capitanio e Zuradi e sia costretto a obbedir.

Art.51. Della segurtà.

Statuimo et ordenemo che se alcun forestiero volesse domandar qualche cosa contro alcuna persona del Destretto, davanti il Signor Capitanio e Zuradi, prima che sia udio, debba dar una buona segurtà delle spese fatte e da farse.

Art.52. Ancora della segurtà.

Statuimo et ordenemo che se alcun omo del Destretto avesse qualche question con qualche persona davanti il Signor Capitanio e Zuradi e non avesse dove pagar le spese da farse debba dar una buona segurtà

davanti il Signor Capitanio e Zuradi e dappoi possa domandar ove proceder.

Art.53. Della vendizion delle possession.

Statuimo et ordenemo che se alcun volesse vender qualche possensi over maso giacente nel Destretto, sia tenudo e debba farsi intender cadaun omo e persona del Destretto, ch'el vol vender per un mese avati ch'el venda; quelli veramente non volendo comprar, possa e voglia vender allora a cadaun che vorrà comprar e chi contrafarà sia condannato in lire 25, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitano la terza parte alla Comunità.

Art.54. Delle fittanze.

Statuimo et ordenemo che se alcun volesse alcun suo maso, campo o grado dar ad affitto, come è usanza nel nostro Destretto, sia tenuto prima notificar a tutti li omeni del Destretto per un mese avanti. Non volendo quelli tuor ad affitto, possa e voglia affittar a chi ghe piaserà, e se contrafarà lo condannemo in lire 10, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.55. Dei termen.

Statuimo et ordenemo che s'alcuna persona cavasse alcun termen posto tra qualche possession, over tagliasse o segasse qualche seda lo condannemo, anche solo dietro un testimonio, in lire 10, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.56. Dello stupro.

Statuimo et ordenemo che se alcun violasse over sforzasse una femena over verzene e sia pigliato, a quello il capo dalle spalle sia partito, e s'el scampasse che sia bandito dal Destretto e dalla città de Bellun, e tutti li suoi beni sieno confiscati, doi parti dei quali pervengano al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.57. Delle investisioni.

Statuimo et ordenemo che se alcun investirà alcun de qualche maso o possession ad affitto, possa tuor per la investitura fino alla somma de lire 5 e non di più.

Art.58. Dei tudori e pupilli.

Statuimo et ordenemo che se remanesse qualche pupillo o pupilla non avendo governador alcuno, che sia dato ad essi per Misser lo Capitanio un tudor, secondo l'ordine de rason, il qual tudor sia tenuto e debbia ogni anno render rason davanti al Signor Capitanio e Zuradi; e ordinatamente sieno governadi fino a che perveniranno all'età legittima.

Art.59. Della dote.

Statuimo et ordenemo che se fusse qualche femena che remanesse dopo la morte del marito, avendo comuni eredi e volendo partir dalli fioli over fiole sue, debba aver la sua dote integra dalli beni delli suoi fioli e fiole.

Art.60. Delle cazze del Signor Capitanio.

Statuimo et ordenemo che cadaun massaro sia tenuto ogni anno tre volte andar alla cazza a richiesta del Signor Capitanio, cioè aorsi, caurioli over camorzi e sieno tenuti ditti cacciatori dar a esso Signor Capitanio una testa e non più per cadauna volta e presentarla a esso Signor Capitanio in Saviner. E se alcun massaro non vorrà andar alla cazza sia condannato in soldi 10 per cadauna volta, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità, salvo niente de manco che se l'avesse legittima scusa, allora sabbia per scusar.

Art.61. Della esenzion da dazi, ecc.

Statuimo et ordenemo, poichè el Destretto della Rocca mai fu obbligato a pagar alcun dazio ovver colta (tasse), neanche nell'avvenir debba esser obbligato a pagar alcun dazio, nè colta verso alcuna si-

gnoria.

Art.62. Della proibizion de cazza.

Statuimo et ordenemo che niun forastier abbia ardimento de vegrir alla cazza a alcuna Casata nel Destretto della Rocca con cani, over con altro modo, nè a tener alcun osello da nido se non averà licenza dalla Comunità, altrimenti lo condanemo in lire 50, doi parti della qual pena pervenga al Signor Capitanio, la terza parte alla Comunità.

Art.63. Della proibizion de pascolare.

Statuimo et ordenemo che niun omo nel tempo dell'estade abbia ardimento over presuma tener animali d'alcun forastier per pascolar ne li pascoli della Comunità in pena de soldi 20 per cadaun cavo, se non averà licenza della Comunità.

Art.64. Della proibizion da tagliar legne.

Statuimo et ordenemo che niun forastier abbia ardimento over presuma tagliar legni nel Destretto per causa de portarli fuora del Destretto senza licenza della Comunità, in pena de soldi 20 per cadaun legno e cadauna volta.

Lo Zuan Domenego de Gervasis, figlio de Missier Nicolò cittadino e abitante nella città de Bellun, d'imperial autorità Nodaro pubblico e adesso Cancelliere alla Cancelleria de Bellun, de Comandamento dell'egregio e famoso Dottor de legge Cosma de Grottis de Arezo, onorevole Vicario e Rettor della città e Destretto de Bellun, ho scritto li presenti statuti e consuetudini.

Così terminano gli Statuti della Rocca in base ai quali i paesani ressero la Comunità ed amministrarono la loro giustizia fino al tempo di Napoleone, il quale, venuto in Italia con le sue armate, ordinò che fossero abrogate tutte le leggi locali e che da tutti fosse adottato il Codice Napoleonico.

Leggendo gli Statuti possiamo avere un'idea esatta del buon senso

ed in certi casi anche dell'estrema rigorosità con cui i vecchi Rocchesani giudicavano le loro cause.

QUESTIONI CON BELLUNO

1420, aprile. In quest'anno sorge una grave questione fra Rocca e Belluno a causa di una grossa imposta che i Bellunesi intendono applicare alla Rocca.

Vediamo come si svolse la cosa.

Fin dal 1404 Belluno si era unita alla Repubblica Veneta; negli anni seguenti la città fu continuamente turbata da rivoluzioni e continue guerriglie e solo il 24 aprile dell'anno 1420 Belluno pervenne alla sottomissione stabile alla Serenissima.

Nei patti fra le due parti fu stabilito che Belluno avrebbe avuto un Podestà nominato dalla Repubblica, avrebbe conservato tutte le sue leggi e consuetudini e avrebbe corrisposto alla Repubblica ogni anno, nel giorno di S.Marco, diecimila ducati.

La città di Belluno, per realizzare questa somma, tassò in proporzione i vari paesi, ed anche Rocca ebbe la sua quota da corrispondere, precisamente cento ducati ogni anno.

I Rocchesani rifiutarono di pagare, difendendosi bene, come risulta da un documento latino in data 27 maggio 1421.

"In nome di Cristo, Amen. Avanti lo spettabile Homo Ettore Bembo, Podestà di Belluno, comparve il provvido homo e dottor in legge Giorgio Doglioni cittadino bellunese, rappresentante del Maggior Consiglio, il quale espose che, avendo il Consiglio stabilito che gli uomini Regolieri della Rocca debbano pagare cento ducati sulla taglia dei diecimila ducati e questa in special modo perchè sono distrettuali e sudditi della città di Belluno, e perchè non solo a tutti i cittadini ed agli altri distrettuali secondo la loro possibilità fu imposta rata porzione della taglia, ma anche al Rev.mo Padre e Signor

Nostro il Vescovo ed ai soi Sacerdoti, i quali dovrebbero esser immuni ed assolti (in via ordinaria il Clero a quel tempo non pagava tasse), fu applicata una rata porzione di detta tassa, al Vescovo Enrico Scarampi toccarono 400 ducati, e poichè gli uomini della Rocca molte volte furono richiesti che paghino, ed essi sempre ed ostinatamente ricusarono di pagare, perciò il detto procuratore chiese che siano condannati e costretti dall'Ill. Signor Podestà a corrispondere i cento ducati.

Per contrapparte davanti allo stesso Signor Podestà compaiono nello stesso giorno alcuni uomini Regolieri della Rocca in numero di 28, i quali si difendono parlando in questo modo: essendo essi della Rocca obbligati a pagare ogni anno certe tasse ed onoranze (quelle stabilite nel documento del 1395) alla Comunità di Belluno e per patto espresso, avendo la suddetta Comunità promesso a tutti gli uomini della Rocca di esentarli da ogni tassa futura, benchè il Rev. Vescovo con i suoi preti paghino la loro parte, nessun paragone può essere fatto fra il Vescovo e gli uomini della Rocca, poichè detti preti sono inclusi con le loro persone e i loro beni nella città di Belluno. I cittadini bellunesi non hanno privilegi ed esenzioni e quindi devono sottostare agli oneri, pesi e tasse della città alla quale appartengono, mentre gli uomini della Rocca non hanno beni nè persone in detta città; essi abitano in mezzo ai monti e sono liberi e lontani da ogni strepito ed evento di guerre, perciò chiedono di essere liberati dal pagamento dei cento ducati; chiedono anzi che il promotore Doglioni sia condannato a pagare le spese da essi incontrate per recarsi a Belluno.

Logico ragionamento. Dicono i Rocchesani: abbiamo le nostre tasse stabilite da pagare e non intendiamo pagarne altre; se il Vescovo e i suoi preti pagano anch'essi la loro parte, per noi ciò non ha im-

portanza alcuna.

Il documento prosegue poi dicendo che il Podestà dopo aver udito le ragioni delle due parti, dopo aver udito parecchi membri del Consiglio, dopo aver visto e ben considerato i documenti antichi portati dai Rocchesani, dopo aver visto ed esaminato le tasse che essi devono pagare, passa alla sentenza: "Dopo aver invocato in nome di Cristo, della gloriosa Vergine Maria e del Beatissimo Marco Evangelista, dai quali procede ogni retto giudizio, diciamo e pronunziamo, definiamo e sentenziamo, assolviamo e liberiamo detti uomini e Comunità della Rocca dalla petizione fatta contro di essi dal predetto procuratore Giorgio Doglioni".

La sentenza fu immediatamente pubblicata sulla piazza della città di Belluno, alla presenza di molti cittadini bellunesi e dei 28 uomini della Rocca, i quali tutti la lodarono ed approvarono, meno naturalmente, come dice lo stesso documento, il procuratore Doglioni che era presente alla pubblica azione della sentenza.

Il documento fu scritto da Cristoforo de Lucelis, cancelliere del Podestà di Belluno. Quella del 27 maggio 1421 fu certo una buona giornata per i 28 uomini che si erano recati a Belluno a far sentire al Podestà le loro giuste ragioni; possiamo immaginare con quale soddisfazione avranno appreso i paesani rimasti a casa la soluzione di quella grave questione.

Non risulta però che gli uomini che andarono a Belluno siano stati indennizzati delle spese, come essi chiedevano; senza alcun dubbio sarà stata la cassa della Comunità a rimborsare loro le spese di viaggio.

Anno 1427, 19 luglio. A questa data la comunità della Rocca presentò al Podestà e Capitanio di Belluno Andrea Gabriel il documento dell'anno 1395, che si riferisce all'unione della Rocca con Belluno, con

la nota esatta delle tasse allora stabilite e che i capi-famiglia dovevano pagare, affinchè detti documenti fossero da lui riconosciuti e convalidati a nome della Repubblica Veneta.

Il documento che parla di questa richiesta approvazione dice: "Volendo il Podestà essere favorevole alla giusta et honesta supplica degli uomini della Rocca, la ricevè benignamente e graziosamente ed approvò tutte e singole le antiche consuetudini ed immunità dei distrettuali della Rocca, così che in perpetuo essi di Rocca e loro successori debbano essere fedeli sudditi della Illustrissima Signoria di Venezia."

Il documento fu scritto da Zuane da Marostica, cancelliere del Podestà di Belluno.

Anno 1442. In quest'anno, mentre era Capitanio Antonio de Ussol, si ebbe una nuova imposizione di tasse e quindi una nuova difesa dei Rocchesani.

Sentiamo cosa dicono i paesani in una protesta che mandarono a Belluno, protesta che fu letta nella sala del Consiglio Maggiore, davanti al Podestà Mauro Memo ed a 36 membri del Consiglio.

"Al Magnifico Homo Mauro Memo, Podestà e Capitano di Belluno, salute. Noi Consoli e Zuradi e la mazzor parte dei Homeni della Rocca avisemo Vostra Signoria e tutta la Comunità de Bellun come Sier Zuan Antonio, nostro dignissimo Capitanio, ha presentado a noi dei comandamenti: il primo che noi distrettuali dobbiamo pagare e desborsare a certo Bonofè del Collo nostro distrettuale, lire quarantadue e soldi quindese per la paga de sie mesi passadi per una imposizion mettuda dalla nostra Signoria de Venezia e che il detto Bonofè sia stado costituto a pagar li detti denari (forse costui era lo scossor, cioè l'esattore della Comunità); l'altro comandamento si è che noi semo avisadi che ogni doi mesi dobbiamo mandare la nostra rata che monta lire qua-

tordece e soldi cinque lo qual pagamento la Du cal Signoria lo vuole per doi anni di seguito (il documento non dice il motivo di questa nuova tassa); con ogni debita reverenzia avisemo e umilmente supplichemo la Signoria Vostra la vostra bona Comunità de Bellun che ve plasa de tegnire el Conseio Lazar e veder se le de soa volontà e commandamento che noi dobbiamo pagar li detti denari poichè noi avemo intendudo che la imposizion è stata mettuda al nostro Distretto per tre o quattro honorevoli cittadini del Conseio la qual cosa noi non vedemo che tutto al Conseio abbia deliberado de romper i nostri patti, perchè noi semo stadi sempre boni figli, fradelli e liali servitori della nostra Signoria de Venezia e de Bellun e sempre volemo esser de ben in meio perfin che la nostra vita sarà per durare e senza alcun dubbio avemo quella bona speranza che così saranno mategnudi i nostri patti per parte della nostra Signoria de Venezia alla qual Dio nostro Signor possa imprestar grazia che la pessa signorezar per mare e per terra per infinita secula seculorum. Amen.

Perchè noi semo rimasti puochi homeni in lo nostro Distretto per mortalitade (si capisce che parecchi paesani morirono a quel tempo o di peste o d'altra malattia infettiva) e avremo grande fadiga e senestro anche solo a pagar i nostri fitti usadi; e quando fosse anca volontà del Conseio Mazo che noi debbiamo pagar noi tutti quanti della Rocha habudo conseio e bona deliebrazion infra noi avisemo che del resto noi tutti quanti volemo abbandonar e Distretto della Rocha anzi che pagar alcuna colta (tassa) più del nostro dever.

Data a Rocha il 24 agossto 1442.

Ora che deciderà il Podesta di fronte alla grave risoluzione dei Rocchesani? Il documento dice che il Podestà, dopo aver avuto varie dispute in Consiglio Maggiore, mise la questione ai voti fra i membri del Consiglio. La votazione diede 23 voti favorevoli, 13 contrari. Ciò avveniva il 2 novembre 1442. Il giorno successivo poi furono

convocati dal Podestà undici consoli della città, i quali, messi al corrente della questione e della votazione fatta dal Consiglio, furono invitati a dare anch'essi il loro parere con voto segreto.

La votazione diede 8 voti favorevoli, 3 contrari. Il Podestà passò quindi a proferire la sentenza, premesso il suono di tromba, come allora si usava per convocare il popolo. Traduce la sentenza in la lettera: "Sedendo pro Tribunali in Loggia della Piazza di Belluno il Podestà determina e sentenzia che gli uomini della Rocca non si debbano tenuti a contribuire alle nuove tasse consuete a pagarsi, di modo che nessuno possa mai derogare o imporre nuove tasse in futuro".

Il documento fu scritto dal Notaio Francesco Alpagn bellunese, cancelliere della Comunità.

Avete sentito la risoluzione e l'energia dei Rocchesani? Abbandonare il paese piuttosto di pagare tasse fuori dai patti stabiliti. Così anche questa volta il Consiglio dei Nobili di Belluno, di fronte a pochi montanari, deve ritirare le sue decisioni.

Anno 1458, 9 giugno. Nello Statuto è stabilito che il Capitanio deve recarsi tre volte all'anno alla Rocca a rendere giustizia a spese di colui che perde la causa. Anche se il Capitanio dovesse venire a decidere qualche causa all'infuori di quelle tre volte, è ancora chi perde la questione che deve assumersi le spese. Ma quanto deve pagare? Siccome questo punto non era ben definito, avvenne che i Capitanii e i loro cancellieri, quando venivano alla Rocca, oltre le tre volte stabilite, applicavano ai perdenti le cause certi conti salati, che erano del tutto fuori del consueto.

Di questo fatto si lagnarono fortemente i paesani, i quali mandarono appositamente Mattio fu Lughan da Saviner e Zuane fu Bartolomeo da Sottoguda a fare le rimostranze a Belluno dinanzi al Podestà Tommaso Michiel. Un documento latino ci dice che furono accettate le loro

rimostranze e che il Podestà stabili che nessun capitanio della Rocca, andando lassù a rendere giustizia, non potesse sotto alcun pretesto esigere dal perdente la questione più di cinquanta soldi al giorno per sé e per il suo cancelliere. Bei tempi quelli in cui un Capitanio doveva accontentarsi di cinquanta soldi alla giornata fra lui e il suo segretario, quando ai nostri tempi un avvocatuccio, per una semplice pagina di scrittura ti fa il sommo favore di chiederti 50 miserabili lirette.

Anno 1461. Era Capitanio Antonio De Castillo (De Castel). Un breve documento latino di questo tempo ci parla di una questione sorta tra i Regolieri di Rocca, Sottoguda e Laste e il monticante di Franzedaz.

Ecco il caso: un certo Vittore da Paderno di Feltre doveva monticare con 700 pecore in Franzedaz. Costui, passando per Sotciapela, lasciò che le sue bestie pascolassero liberamente senza domandare permesso a nessuno, recando così danno non lieve ai fondi delle tre Regole. Ciò naturalmente non garbò a quei di Sottoguda e di Rocca, i quali pensarono di farsi rifondere il danno, e, tanto per cominciare, portarono via al monticante 29 pecore da tenersi come pegno.

La questione andò fino al Capitanio sudetto, al quale il monticante confessò il suo torto. La sentenza fu che, se voleva avere restituite le proprie pecore, avrebbe dovuto rifondere i danni, ammontanti a parecchi ducati; così ebbe di ritorno le sue pecore. Il fatto avvenne il 21 giugno dell'anno 1461.

Anno 1482, 9 ottobre. A questa data la Comunità di Rocca prese la deliberazione di inviare una supplica al Podestà di Belluno, affinché si degnasse di approvare alcune leggi e consuetudini che vigevano alla Rocca, ma che non erano state comprese nello Statuto che era stato compilato nell'anno 1417, e ciò per il buon ordine, dicevano i Rocchessani, perchè certi nostri Capitani le osservavano ed altri no. La supplica fu presentata al Podestà Lunardo Contarini il 2 luglio 1463.

Il podestà radunò subito il Consiglio Maggiore composto di 10 nobili; dopo aver fatte leggere e spiegare quelle leggi, disse che coloro i quali volevano che dette consuetudini avessero forza di leggi e fossero comprese nello Statuto della Rocca, mettessero la loro bal-lotta nel bossolo rosso e quelli che non lo volevano, nel bossolo bianco. Dal bossolo rosso furono estratte nove ballotte, ed una sola dal bossolo bianco.

Così quelle leggi furono aggiunte allo Statuto. Non le pubblico però per la loro scarsa importanza.

Anno 1465. A questo tempo sorse una lite fra la Regola di Rocca e quella di Laste per causa, dice un documento, del Monte di Schiota, al presente indiviso fra esse parti.

Si comprende bene che il suddetto monte fosse a quel tempo di proprietà comune fra le due Regole. La questione versava precisamente sull'uso di quella montagna; per intervento di comuni amici e dello stesso Podestà pensarono di venire ad un accomodamento.

Quei di Laste nominarono loro rappresentante e procuratore Antonio de Val di Laste, quei di Rocca Bonaventura dalle Palue e Antonio di Giacomo dalla Tiezza, i quali si recarono a Belluno nella Cancelleria della Comunità.

Davanti a parecchi testimoni, al Podestà Nicolò Giustinian, al suo Vicario Bartolomio de Prosolo ed al Notaio bellunese Antonio da Tiso fu firmata la seguente transazione: "Quei di Laste cedono senza riserva alcuna a quei di Rocca la loro parte di montagna di Schiota con tutte le regioni allo stesso monte aspettanti fra li suoi confini. Quei di Rocca alla loro volta cedono a quei di Laste senza riserva tutti i diritti e la proprietà del monte Pizblore sopra Sottoguda verso mezzi e la parte alta del monte Migon, le quali montagne sono anch'esse indivise fra le Regole".

Fu poi convenuto che le spese della lite e di scrittura fossero divise in parti uguali. Fu inoltre annessa al contratto una clausola speciale, secondo la quale la parte che non fosse stata al contratto avrebbe dovuto pagare cento ducati oltre alle spese e danni alla controparte.

Questa cessione reciproca di montagne avvenne il 17 agosto 1465. montagna di Schiota sarà in seguito causa di un'altra grave question fra la Regola di Rocca e quella di Sottoguda. Vedremo a suo tempo cosa dicono i documenti.

Anno 1471. Il 30 gennaio di quest'anno un incendio distrusse la S crestia del Duomo di Belluno con la perdita di argenterie e parament preziosi.

Il vescovo di allora Marco Barbo, veneziano, intraprese subito la ricostruzione. Il consiglio Maggiore di Belluno vi concorse pure, stabilendo che fossero devolute a tale scopo le entrate che provenivano dalla Rocca e ciò per cinque anni.

Anno 1487; il conte Miari nelle sue cronache riferisce che a questo tempo sorse guerra fra i Tedeschi e la Repubblica Veneta, perchè i Tedeschi intendevano impadronirsi delle miniere di Agordo. Egli riferi che per fronteggiare l'invasione, la Repubblica mandò 700 uomini com dati dal bellunese Daniele Cavas a presidiare Caprile.

Il 7 settembre i Tedeschi diedero battaglia. I soldati della Repubblica fecero gagliarda resistenza e grandi furono le perdite da ambo le parti, ma il giorno seguente i Tedeschi prevalsero. Molti bellunesi furono uccisi e molti fatti prigionieri. Caprile fu incendiata.

I Tedeschi si rivolsero poi verso il Cadore, incendiando Selva e Pescul.

Non si hanno notizie se Rocca abbia sofferto danni, ma è certo che i paesani devono aver passato dei brutti momenti.

I Tedeschi non riuscirono però alla fine nel loro intento.

Anno 1493. Era Capitanio Nicoldò Persècino. Il 26 giugno 1493 Pietro Quaribi di Belluno manda una lettera al suddetto Capitanio con cui lo rimprovera di non essere andato tre volte come di solito a Rocca a render giustizia e di non avere osservato gli Statuti e consuetudini di essa Rocca, "perchè", come dice quel podestà, "al presente avanti di noi se ha dolesto Gregnol da Sottoguda e Bonafè dal Col per nome proprio e per nome del loro Comune perchè, come Capitanio presente, non hai osservato le loro consuetudini; pertanto commetemo a ti, Nicoldò Persecino e ai tuoi successori che siate obbligati andar tre volte all'anno al detto luogo della Rocca e ivi coi loro consoli e zuradi, sentar al Banco della Reson e a cadauno fare amministrar giustizia secondo li loro Statuti et ordeni".

Prima di incominciare la pubblicazione dei documenti storici che varano dal 1500 al 1600, pubblico un processo avvenuto a Saviner nell'anno 1696, per dare un'idea di come a quei tempi si amministrava la giustizia.

La causa di questo processo è questa: mancanza di rispetto e di ubbidienza al Capitanio Sebastian Regosa da parte dei paesani, secondo i quali sembrava che detto Capitanio facesse le cose un po' a suo capriccio.

Ecco ora i capi d'accusa, come li espone il comandador al Banco della Reson in Palazzo di Giustizia.

"Addì 23 luglio 1696.

Riferisco io, Vincenzo Fauro da Saviner Comandador d'ordine del Signor Capitanio, aver intimato che devano seder pro tribunali con il Signor Capitanio ai Zuradi, con protesto di esso Capitanio di voler giudicar solo, ricusando essi Zuradi di sedere.

Riferisco di aver intimato al Comun che debba venir ad ubbidienza e hanno recusato di venire.

Riferisco sser seguita ballottazione senza esser scritta e senza resistenza del Cancelliere.

Riferisco per ordine del Signor Capitanio di aver dimandato lo Statuto e hanno riconosciuto di darlo avendolo in quel tempo nelle mani Ambrosio Dalla Torre, che lo diede subito nelle mani dei Consoli.

Riferisco essermi consegnati li libri delle Chiese di Rocca e Laste dal Signor Capitanio per portarli seco, volendo vederli con suo comodo, e essermi questi stati levati dalle mani con violenza da Lunardo Maiè, da Pascai Murer, da Piero Dalla Torre, Massari (fabbricieri) delle chiese, nonostante che il Signor Capitanio si sia dichiarato volerli con sè.

Ora ecco cosa scriveva il Capitanio al Consiglio Maggiore di Belluno, dando una relazione dei fatti.

"Illustrissimi Signori, quest'oggi portatomi alla Rocca al Palazzo per rendere ragione, mi fu da questi consoli addimandato di ridur il loro Comune (far regola), che prontamente li fu concessa; mi portai sopra il loco dove riducono il loro Comune, servito dal Signor Cancelliere per assisterli, dove fui dimandato come io intendeva estender le sentenze. Io li risposi che non poteva nè doveva estender sentenze in altra maniera che con le forme praticate dai predecessori, il che inteso, mandarono in parte alternativa (fecero votazione) se dovevano sedere li Consoli, ed è passato di non sedere; onde li feci far intimazioni che dovessero sedere col protesto, che non sedendo giudicherò io solo, il che sentito da essi, fecero molti indebiti sussurri.

Il che fatto, li feci intimar che tutti dovessero venir al Palazzo per assistere alle loro obbligazioni, il che negarono di fare, nonostante intimazioni fatteli fare per il Comandador.

Mandai il Comandador a ricercar il Statuto per osservare alcuni particolari e negarono di darlo.

Il Comandador, vedendo questi sussurri, rinunciò la carica, con ob-

bligazione però di servir il Signor Capitanio fin che il Comune ne ha fatto un altro.

Loro dicono che ha rinunciato, che non è più Comandador, nè più stimano le sue intimazioni, e quantunque abbia usato tutte le forme che mi ha saputo suggerire la mia debolezza(prudenza), il Signor Cancelliere e qualche altro che mi assisteva non è stato possibile di placarli nè raddolcirli in alcuna parte, anzi sempre più infervorati e imperversati

Partitomi dal Palazzo per andare verso Caprile a pranzare, facevo portarmecò li libri d'alcune chiese per vederli con qualche comodo, come si usa, sollevarono e alcuno di essi li strapparono dalle mani del Comandador, che li portava.

Sicchè siamo qui senza ubbidienza alcuna, senza minima autorità, senza ministri, senza poter esercitar la giustizia.

Negano le caccie, benchè abbia rilevato esser le reti nel campanile, benchè marciscono i lacci.

Onde in questo stato di cose risolvo di inviare un messo apposta col far presente tutte le cose distintamente seguite, per ricevere dalla loro presenza quelle commissioni che stimeranno proprie.

Invio anco le relazioni fatte fare alli stessi della Rocca dal Comandador.

Supplicando se così paresse di radunar subito Consiglio e dar risposta alle presenti al presente messo, che sarà attendendole. Considerando che siamo sulla spesa senza poter operare cosa alcuna.

Rocca, li 23 luglio 1696.

Sebastian Regosa Capitanio".

Lo stesso giorno poi tutti i capi-famiglia si radunarono nel Palazzo per decidere se i Consoli dovevano assistere e giudicare le cause assieme al Capitanio.

Poichè fu detto al Capitanio che egli voleva giudicare a suo modo sen-

za ingerenza, così i capi-famiglia con 101 voti favorevoli e 5 contrari, decisero che i Consoli non si presentassero. Questa delibera fu autenticata dal Notaio Alvise Buogo di Caprile, chiamato apposta a Saviner.

Il giorno 24 poi, il Consiglio Maggiore, dopo aver ricevuta la relazione del Capitanio Regosa, deliberò d'urgenza, con 42 voti affermativi e 1 contrario, di dare ampia facoltà al Capitanio per la formazione del processo contro i rei. A questo scopo fu mandato alla Rocca, come aiutante del Capitanio, lo stesso Cancelliere del Consiglio ed anche il Fante ufficiale. Questo decreto fu firmato dal Podestà Tommaso Marcello.

Prima di riferire chi sono gli imputati, poichè si tratta non di un processo privato, ma che interessa tutto il Comune perchè veniva negata da parte dei paesani la debita ubbidienza al Capitanio, così riferirò prima la delibera data dai paesani per la nomina di alcuni procuratori straordinari, che dovevano rappresentare il Comune di fronte al Capitanio, non avendo i paesani tempo di far regola, essendo "dietro a far fieno".

1696, 25 luglio, a Saviner della Rocca, sopra il Palazzo della Ragine: "Conoscendo il Comune della Rocca riuscir molto difficoltoso e dannoso, specie in questa stagione il dover in occasione di queste differenze che vertono radunar sempre l'intero Comune, hanno il giorno d'oggi con licenza del Signor Capitanio Sebastiano Regosa loro Capitanio radunato l'intero Comune per mezzo di Vincenzi Fauro Comandador, nel quale, dopo aver alla lunga discorso e fatto le debite considerazioni, hanno eletto per parte di Rocca Antonio Pellegrini fu Pellegrini e Ambrosio Dalla Torre, e per parte di Laste Simon abitante ad Aurù unitamente con Domenicò Digonera, presenti ed accettanti, alli quali hanno dato autorità e facoltà di far trattar, agitarsi, operar tutto

quello che stimeranno per il beneficio pubblico, per la conservazione e manutenzione delle loro ragioni, statuti e privilegi, tanto nella Rocca, quanto altrove, con avvocati e senza, e sopra quanto opereranno o fossero per operare l'intero pubblico di aver grato il tutto a pubbliche spese. La qual parte ballottata per Pellegrin dei Cuoia da Sottoguda e Cassan da Ronch, Consoli, passò e fu ottenuta con voti affermativi 88, nonostante 7 contrari.

Il tutto segui alla presenza di Tomaso dalle Caloneghe e di Giacomo da Colle di S.Lucia testimoni.

Firmato: Giobatta Buogo, Nodaro da Caprile".

Se nel processo erano più o meno coinvolti tutti i paesani, l' Autorità prese però di mira i caporioni, cioè coloro che avevano strepitoso e fatto più degli altri.

Ecco gli imputati: Giobatta Buogo dottor da Caprile, come nodaro d Comun della Rocca, Antonio Pellegrini e Ambrogio Dalla Torre deputati della Rocca, Simon Condio Console, Lunardo Moiè Console e Massaro da Laste.

Le accuse che riguardano i sopradetti sono queste: "che il dottor Buogo e Antonio Pellegrini come persone torbide, tumultuarie e sediziose si sieno fatti lecito di suscitare tumulto grave e sollevazione nei popoli del Capitanato della Rocca, rendendoli temerari e inobbedienti ai ben degni comandi del Signor Regosa Capitanio; che il dottor Buogo in sua specialità per parole ingiuriose e di strapazzo pubblicamente proferite contro la persona stessa del Signor Capitanio, senza riguardo immaginabile alla qualità e condizione del medesimo e senza alcun altro verun rispetto; che Antonio Pellegrini inoltre come solito di portar armi curte da fuoco proibite dalle leggi; che Ambrosio Dalla Torre e Simon Condio con scandalosa e temeraria inobbedienza alla presenza di tutto il Comun della Rocca abbino negata la condizione del Statuto della Rocca che avevano nelle mani ad esso Signor Capitanio, che voleva di quello valersi per la migliore direzione della sua cari-

ca; che Lunardo da Moiè, Pasqual Murer e Pietro Paulo d'Agai come inobedienti, anzi temerari, avendosi fatto lecito in onta dei riveribili comandi del Signor Capitanio di strappare con forma reproba e violenta e con sollevazione di popolo dalle mani di Vincenzo Fauro Comandador, che seguiva e serviva esso il Signor Capitanio, i libri delle Chiese di Rocca e Laste, che erano stati ad esso Comandador consegnati dal Signor Capitanio, perchè li custodisse e li portasse con esso lui a Caprile, affine di poterli più comodamente vedere, e sindicare agli effetti della giustizia, tutto ciò avendo commesso scienemente, dolosamente, sediziosamente, con scandalo, mal esempio, poco rispetto alla persona del Signor Capitanio".

Ed ecco l'interrogatorio di Vincenzo Fauro Comandador.

"Addì 27 luglio, nel Palazzo della Ragione.

Conferitomi io Girolamo Pagahi Cancelliere del Maggior Consiglio di Belluno, destinato alla formazione del processo, ho ordinato che s destinato Vincenzo Fauro Comandador, tanto sopra le relazioni da lui fatte, quanto sopra cadaun altro particolare per poter rilucidar la verità del tutto, rilasciando l'ordine al Bisatto Fante Ufficiale.

Riferisce il Fante aver seguito il decreto avendo citato Vincenzo Fauro a dover costituirsi davanti all'illusterrissimo Signor Capitanio.

Venuto Vincenzo Fauro, fu interrogato: "Esponga alla Giustizia cosa sia seguito nei passati giorni in questo Comune".

Rispose: "Dirò la verità alla Giustizia. Segui l'altro giorno, credo fosse lunedì passato, la riduzione di questo Comune ricercato al Signor Capitanio che modo voglia praticar nella estesa delle sentenze che seguono al Banco della Reson, poichè quando non faccia estendere in questa maniera.

L'illusterrissimo Signor Capitanio e Signori Consoli hanno sentenziato che non vogliono sentar al Banco li Consoli e avendogli risposto esso Signor Capitanio che praticherà quello che dai suoi predecessori

è stato praticato, risolse il Comun di mandare parte (votare) di non mandar quando non venga esteso con quelle parole."

Interrogato da chi fosse scritta quella votazione e quando, rispose: "Non fu scritta quando fu ballottata, ma dopo fu fatta scrivere al Signor Alvise Buogo Nodaro figlio del Signor Giobatta Buogo da Capri per quanto credo, poichè ero presente quando il Comune voleva mandarlo a chiamare, perchè dicevano di chiamar il Signor Giobatta padre del Signor Alvise come Nodaro di questo Comune, ma essendo fuori avevano chiamato il Signor Luigi (Alvise), dal quale si dice sia stata scritta essa parte."

Int.: "Dove venga tenuto registro delle parti (delibere) che si prendono in questo Comune?"

Risp.: "Precisamente non lo so, ma credo che sia tenuto nelle mani dei Consoli e del Nodaro, come Cancelliere del Comune."

Int.: "Che persona è questo dottor Buogo?"

Risp.: "Credo che sia per me buona persona per quanto lo conosco."

Int.: "Se il dottor Buogo intervenga nelle radunanze di questo Comune?"

Risp.: "Quando lo chiamo egli ci viene."

Int.: "Quanto tempo sia che non sia intervenuto in tali radunanze."

Risp.: "Fu il giorno di mercole passato in tempo che fu fatta elezione di quattro deputati con facoltà d'operare come se fosse tutto il Comune;"

Int.: "Quali sieno stati questi quattro deputati eletti con tanta autorità."

Risp.: "Sono Antonio Pellegrini, Ambrosio Dalla Torre, Domenico Di gonera e Simon D'Aurù."

Int.: "Da chi è stata scritta la parte e se avanti o dopo la ballottazione."

Risp.: "Ho visto dopo la ballottazione il predetto Signor Buogo servato per scrivere come credo che scrivesse la parte prima ballottata."

Int.: "Se nella seduta sia intervenuto o no il Signor Capitanio."

Risp.: "Signor no, non è intervenuto."

Int.: "Per qual causa non sia intervenuto essendo capo e superiore mandato in questa giurisdizione."

Risp.: "Non lo so, Signore."

Int.: "Bisogna pure che alcuno del Comune o alcun altro che tenti di porre dei torbidi e pregiudicare il diritto del Signor Capitanio abbia tentato sotto macchinati pretesti e con sussurri il necessario intervento del Signor Capitanio come capo."

Risp.: "In Comune io non ho saputo, nè sentito parlare di questo fatto; ho ben sentito dopo li quattro deputati e Consoli a rispondere al Signor Capitanio che non intendevano che quando si tratta degli interessi del Comune e particolarmente della contesa circa l'estender le sentenze, abbia da intervenir."

Int.: "Quali siano questi deputati che hanno così parlato."

Risp.: "Ho sentito Antonio Pellegrini particolarmente che parlò più forte di tutti, avendo gli altri parlato con voce più bassa."

Int.: "Quanti e quali siano che procurarono di sussurrare."

Risp.: "Tutti sussurrarono che il Comune si lasci pregiudicare nella deliberativa delle sentenze, poichè avendo il dottor Buogo, con Antonio Pellegrini, fatta revisione delle carte tutte in Comune, dicono questi che non bisogna lasciargli pregiudicare. Questa revisione (arresto) degli due uomini di questo Comune, che furono fermati, per l'acqua de vita."

Int.: "Quali sieno li sussurratori."

Risp.: "Sono il dottor Buogo e Antonio Pellegrin, di consenso di tutto il Comune."

Int.: "Se alcuno possa depor sopra a questo particolare."

Risp.: "Potrà credo deponer ed esaminarsi il signor Ottavio Miari, che qui si trova perchè ora d'altre non mi viene a memoria, che però

penserò e lo riferirò alla giustizia."

Int.: "Perchè i Consoli non abbiano ubbidito all'istruzione del Signor Capitanio."

Risp.: "Perchè credevano di essere dispensati con la deliberazione che fu fatta."

Int.: "Chi sieno questi Consoli."

Risp.: "Sono Simon da Condio, Pellegrin dei Cuoia, Battista Palue, Valentin Saviner, Cassan da Ronch e Lunardo da Moiè."

Int.: "Perchè non abbiano questi obbedito a li ordini del Signor Capitanio."

Risp.: "Perchè dicevano di essere stati tre giorni all'obbedienza, due giorni in Palazzo e l'altro alla caccia."

Int.: "Per qual causa, dopo fatta l'intimazione dal Signor Capitanio al Comune, il Comune non si è radunato al Palazzo il terzo giorno?"

Risp.: "Vennero li quattro deputati per nome del Comune tutto, perchè credevano quelli del Comune tutto di non aver più obbligo."

Int.: "Quali fossero quelli che gli strapparono li libri della Chiesa consegnatigli dal Signor Capitanio che voleva vederli conforme l'originario per adempiere alla propria incombenza."

Risp.: "Vennero tre Massari verso di me che seguivo e servivo il Signor Capitanio con detti libri e Lunardo Moiè me li levò e tolse."

Int.: "Quali sono questi Massari."

Risp.: "Uno è Lunardo, gli altri due sono Pasqual Murer e Piero Dalla Torre."

Int.: "Se in tal occasione furono essi Massari assistiti da altri e se seguisse sussurro o sollevazione."

Risp.: "Io vedei e sentii molto popolo del Comune a dir ad alta voce: -Non lasciate perchè non bisogna lasciar portar i libri della Chiesa a Caprile-."

Int.: "Dover specificare quali fossero di questo popolo."

Risp.: "Non lo so precisamente, può essere che meglio di me lo sapeva il Signor Ottavio Miari, che si ritrova in questo luogo da sabato in qua."

Int.: "Per qual causa non volevano consegnare lo Statuto."

Risp.: "Perchè dicevano che era suo e che lo volevano adoperare."

Int.: "Chi fosse che teneva lo Statuto."

Risp.: "Ambrosio Dalla Torre, che lo diede poi ai Consoli."

Int.: "Quali fossero che non volevano dar il Statuto."

Risp.: "Quando feci l'intimazione che mi ordinò il Signor Capitanio, mosse in tumulto che strepitava nel Comune onde non mi ricordo precisamente, solo che potrà la Giustizia esaminar Ambrosio Dalla Torre e Apollonio Dalla Tiezza che sapranno meglio di me e se mi ricorderò di altri, porterò la notizia alla Giustizia."

E per esser l'ora tarda li fu commesso (ordinato) di dover ritornar domani mattina, acciò meglio ricordandosi, possa deponer la verità alla Giustizia.

Seduta tenuta il 29 luglio avanti l'Illustrissimo Signor Capitanio, di mattina.

Fatto venire Vincenzo Fauro Comandador di questo Comune per il Bisatto Fante ufficiale del Magnifico Consiglio di Belluno, d'ordine dell'Illustrissimo Signor Capitanio, gli fu rinnovata l'interrogazione:

"Quali fossero quei popolà che gridavano dietro al Signor Capitanio che volevano li libri delle Chiese e che non volevano che quelli andassero a Caprile e da chi fossero praticate espressioni nell'atto di levargli i libri."

Risp.: "Non mi ricordo che delli tre Massari Lunardo Moiè figlio di Baldassar, Pasqual Murer e Piero Dalla Torre, ma per non saper meglio il fatto, potrà la Giustizia esaminar Bartolomio da Ronch fu Simon e Battista de Condio, forse loro sapranno."

Replicatagli l'interrogazione che debba rispondere sinceramente e non confusamente come fosse la cosa e quando egli, d'ordine del Signor Capitanio, fece l'intimazione perchè gli fosse dato il Statuto, rispose:

"Non so dir altro che quanto ho detto ieri, come sopra, che erano Ambroso Dalla Torre che fu quello che teniva il Statuto in mano quando io feci l'intimazione e che lo diè ai Consoli dicendo: -Tolè, Consoli- e Apollonio Dalla Tiezza, figlio di Antonio.

Int.: "Quali siano li Consoli che riceverono il Statuto dal detto Ambrosio."

Risp.: "Non so qual, o quali dei Consoli lo ricevessero, perchè vi fu tumulto grande, nè potei osservare precisamente, perchè mi partii, fatta l'intimazione."

Int.: "Chi sia solito tenir detto Statuto."

Risp.: "E' solito che il Console primo della Rocca lo tenga, e ora lo tiene Simon de Condio."

Int.: "Quali siano oltre li nominati, quelli del Comune che più degli altri parlavano."

Risp.: "Ho sentito che tutti parlavano."

Int.: "Bisogna che deponiate precisamente e non generalmente."

Risp.: "Erano prima li quattro deputati eletti con li Consoli che parlavano e poi gli altri che erano in Comune."

Int.: "Quali parole proferissero avanti il Tribunale del Signor Capitanio."

Risp.: "Questi parlava che non volevano veder la parte (deliberazione dell'Illustrissimo Consiglio circa il modo di estender le sentenze.)"

Int.: "Dica iñ modo come si è svolta la cosa."

Risp.: "Quando si discorse circa l'estender le sentenze, fu Antonio Pellegrini che parlò più alterato, unitamente con gli altri suoi

colleghi deputati; quando poi seguì l'intimazione per la presentazione del Statuto sentii un tumulto del Comune, che diceva di voler tenerselo e adoprarselo, e mi furono levati li libri delle chiese, non so dir altro di più preciso di quanto ho detto."

Int.: "Se altri che li sopra nominati abbino sparato impropriamente del Signor Capitanio."

Risp.: "Non so altro dire."

Int.: "Se Antonio Pellegrini sia solito a portar pistole."

Risp.: "Io l'ho veduto il giorno della caccia che teniva una in mano e se l'altro mi ricorderà, tutto dirà alla Giustizia."

Onde fu lasciato partire esso Comandador con commissione di ben pensare a quanto ha detto qui oltre, acciò suggerir possa alla Giustizia tutto ciò che gli venisse a memoria per procedersi.

Lo stesso giorno 28 luglio venuto a citazione del Fante ufficiale il Nobile Signor Ottavio Miari fu Zuane quale testimonio, fu esaminato col pretesto del giuramento.

Int.: "Cosa può dire circa la presente causa?"

Risp.: "Quanto so e posso deponere con verità si è che mercoledì 25 stante attrovandomi circa 20 passi lontano da questo Palazzo, insieme con il Reverendo Giovanni Battista Soia Curato della Rocca, il Signor Dottor Buogo e Luca della Santa da Caorile, vennero a quella volta 50 o 60 uomini di questo Comune, i quali si esprimevano essergli fatta intimazione per l'obbedienza di assister alla giudicatura giusto il praticato, a questi rispose il Dottor Buogo che il Comune era stato all'obbedienza tre giorni e che era un petulante il Signor Capitanio a comandarli in questa forma, dicendo replicatamente agli uomini del Comune che andassero a casa e che più non ritornassero a Comune, replicando questa esser petulanza del Signor Capitanio e che però dovessero bensì andar al Consiglio di Belluno che

ivi avrebbero ritrovato consiglio dei virtuosi, che avrebbero sopito tutte le cose.

Int.: "Se si ricordi quali fossero di quel numero delli 50 o 60 uomini."

Risp.: "Precisamente a cagione del tumulto che facevano essi uomini non posso aver memoria che di Zuane da Pera, Antonio Della Tiezza, Antonio Pellegrini, da me ben conosciuti; anzi, Antonio Pellegrini replicatamente disse: -Andemo a casa, andemo a casa-."

Int.: "Continui a dire cosa successe."

Risp.: "Quando il Comandador portava dietro il Signor Capitanio li libri delle Chiese per vederli in ordine al proprio obbligo, io mi ritrovavo sedente fuori della casa del Comandador con Francesco Da Rold del Territorio de Bellun e vidi molta quantità di gente tumultuosa del Comune che veniva alla volta della casa del Comandador seguitando l'Illustrissimo Signor Capitanio che era pochi passi avanti, dalla qual gente si spicciò fuori Lunardo da Moiè assistito da otto o dieci del Comune, e, avanzatosi appresso il Comandador, levò al medesimo alquanti libri che teneva sotto il braccio e levati detti libri detto Lunardo ritornò con gli altri."

Int.: "Quali precisamente fossero in quella gente tumultuosa."

Risp.: "Non mi ricordo che quanto ho detto, poichè in quel tumulto non potei osservare particolarmente."

Interrogato dal Signor Capitanio: "Se sappi esso testimonio che Antonio Pellegrini sii solità portar arme da fuoco proibite dalle leggi."

Risp.: "Non ho tanta cognizione di questo particolare, bensì dirò che già due o tre anni addietro, essendo a Caprile insieme con detto Antonio Pellegrini a dormire in una medesima camera, io lo vidi levarsi dalle scarselle un paro di pistole curte."

Il giorno 28 luglio furono scritte lettere al Spett. Gastaldo, Giudice di Caprile, per aver Luca Della Santa testimonio affine di rice-

vere il di lui esame e la di lui deposizione nel presente processo.

Lo stesso giorno il Fante officiale ha citato gli infrascritti per esser oggi esaminati: Ambrosio Dalla Torre alla sua casa, Apollonio Tiezza alla sua casa.

Furono poi rilasciati li mandati di comparizione contro Battista de Condio e Zuane de Pera.

Venuto a citazione il giorno stesso 28 luglio Ambrosio Dalla Torre fu esaminato col pretesto del giuramento.

Int.: "Se egli abbia in sua mano il Statuto di Rocca."

Risp.: "Signor no."

Int.: "Se sappia dove si attrovi detto Statuto."

Risp.: "Io non so dove sia, ma suppongo che possa esser in mano del Console della Rocca di Pistore, perchè così suole praticarsi."

Int.: "Se mai esso testimonio abbia avuto in mano detto Statuto."

Risp.: "Signor sì, chè l'altro giorno l'avevo in man mia."

Int.: "Che cosa abbi fatto di detto Statuto e a chi l'abbi consegnato."

Risp.: "Mentre è stato in man mia l'andavo leggendo e poi lo restituì al Console Simon de Condio, come Console della Rocca."

Int.: "Se sappi che dal Signor Capitanio sii stato ricercato detto Statuto per vederlo e considerarlo."

Risp.: "Signor sì."

Int.: "Se sappi che essendogli negato detto Statuto convenne a detto Signor Capitanio far intimar per il Comandador che venisse dato esso Statuto."

Risp.: "Quando segui l'intimazione stessa mi fu ordinato dal Comune che dovessi dar al Consol il Statuto medesimo, ed io lo diedi a Simon de Condio."

Int.: "Quali fossero che parlarono che dovesse dar il Statuto al Consol e non al Signor Capitanio."

Risp.: "Non so altro che quanto ho detto di sopra, cioè che a una sol voce tutti che erano in Comune così mi ordinaronon.

Int.: "Se in tal occasione seguisse sussurro o tumulto con strepito."

Risp.: "Seguì certo sussurro e tumulto con strepito, perchè dubitavano che il Signor Capitanio portasse il Statuto a Belluno."

Lo stesso giorno venuto a citazione Apollonio Dalla Tiezza testimoni fu esaminato col protesto del giuramento.

Int.: "Se vi sii seguito sussurro e tumulto quando il Signor Capitanio ricercò il Statuto per vederlo e considerarlo."

Risp.: "Signor sì."

Int.: "Qual sorta di sussurro e tumulto seguisse."

Risp.: "Strepitavano forte tutti coloro che erano radunati in Comune, anzi quelli anco che erano sentati si levarono in piedi e tutti unitamente dicevano: -No volemo dargli il Statuto, perchè lo porterà a Belluno-."

Int.: "Se sii stato presnte quando furono levati dalle mani del Comandador li libri Belle Chiese."

Risp.: "Ho sentito dirmi da Antonio Dalla Tiezza mio padre che seguì certo strepito di gente del Comune che correva dietro al Comandador per levargli li libri."

Int.: "Se sapesse qual gente era che correva dietro al Comandador."

Risp.: "Non lo so, perchè non ero presente, bensì lo potrà saper mio padre che me l'ha detto."

Il medesimo giorno venuto a citazione Battista de Condio testimonio fu esaminato con protesto del giuramento."

Int.: "Se fosse presente quando il Signor Capitanio fece portar dal Comandador li libri delle Chiese per vederli e considerarli."

Risp.: "Signor sì."

Int.: "Qual strepito e sussurro seguisse."

Risp.: "Sentii tutto il popolo che gridava che non voleva portar via li libri."

Int.: "Quali persone gridavano dietro al Capitanio."

Risp.: "Io ero un poco indietro e non potei dirlo precisamente; so bene che Pasqual Murer mi disse che avendogli detto che andasse a tuor li libri al Comandador, così egli fece."

Int.: "Chi altri abbino parlato."

Risp.: "Ho sentito che tutto il Comune gridava ad una voce che non li lasciassero li libri al Signor Capitanio, perchè li portava a Caprile, poichè dicevano non si può sapere quel che sia."

Int.: "Chi erano coloro che correvaro dietro al Capitanio."

Risp.: "Io ero vicino al Palazzo, nè potei figurare precisamente chi fosse; so bene che non ho mai veduto un strepito e sussurro si grande in quarantacinque anni che ho."

Lo stesso giorno venuto a citazione Antonio Dalla Tiezza, fu esaminato col protesto del giuramento.

Int.: "Se fu presente quando furono levati li libri al Comandador."

Risp.: "Io ero in Comune e sentii che li popoli sussurravano e gridavano che non volevano che li libri fossero portati fuori della giurisdizione."

Int.: "Quali fossero che gridavano."

Risp.: "In quel tumulto io mi sentai per non veder volentieri queste cose perchè mi pareva che non stanno bene; mi ricordo solo di Lunardo da Moiè; so bene che la maggior parte del Comune correva per tuor li libri."

Int.: "Quali espressioni sieno state fatte allora."

Risp.: "Da molti fu detto al Dottor Buogo come era stata fatta intimazione di dover per obbedienza assistere il Signor Capitanio nelle giudicature, giusto il praticato, a che rispose il Dottor Buogo che il Comune era stato all'obbedienza tre giorni e che il Signor Capi-

tano era un petulante a comandarli così, replicando che si dovesse andar a casa nè più ritornar per questa petulanza del Capitanio, ma che il Comune dovesse andar davanti al Consiglio di Belluno per farsi sentire, che sarà terminato tutto."

Int.: "Che delibera fosse presa lunedì passato nella prima riduzione (adunanza) del Comune.

Risp.: "Fu deliberato di non sentar al Banco della Rason con il Signor Capitanio quando egli non faccia estender le sentenze come anticamente si praticava."

Int.: "Che forma anticamente si praticasse."

Risp.: "Si diceva: -L'Illustrissimo Signor Capitanio e Spettabili Signori Consoli hanno sentenziato ecc.-."

Facendo seguito al processo dell'anno 1696, nella seduta nel Palazzo di Giustizia il 28 luglio furono interrogati Ambrosio Dalla Torre, Antonio Dalla Tiezza, Apollonio Dalla Tiezza, i quali concordemente deposero che vi fu del tumulto in paese e che furono usati da alcuni paesani delle parole e dei modi ingiuriosi verso la persona stessa del Signor Capitanio e contro il Comandador Vincenza Fauro.

Così pure nello stesso giorno fu citato a comparire quale imputato Simon de Condio, il quale ammise pure che vi fu del tumulto e sollevazione, anzi egli precisa il fatto con queste parole:

"Io ero vicino al Palazzo e non ho mai veduto uno strepito e susurro così grande in quarantacinque anni che ho."

Successivamente furono interrogati quali testimoni Francesco da Ronch da Belluno e Bortolo da Ronch di Laste, i quali fecero la loro deposizione confermando i fatti avvenuti perchè essi furono presenti.

Da ultimo lo stesso giorno 28 luglio il Fante ufficiale invitò a presentarsi qual teste Luca della Santa da Caprile, ed ecco le sue deposizioni.

Int.: "Se il giorno di mercoledì 25 luglio si ritrovasse con altri poco lontano da questo Palazzo."

Risp.: "Signor sì."

Int.: "Con chi vi ritrovasse."

Risp.: "Mi ritrovavo con il Dottor Giobatta Buogo da Caprile, che mi invitò andar con lui a spasso, e così venissimo in questo luogo."

Int.: "Con quali altre persone si intrattenesse."

Risp.: "Mi intrattenni assieme col predetto Dottor Buogo, con Simon De Pellegrin da Saviner, col Signor Ottavio Miari da Bellun e dopo con il Reverendo Curato della Rocca Prè Giovanni Soia e Antonio Pellegrini."

Int.: "Quali discorsi furono fatti."

Risp.: "Fu detto dal Signor Miari che questo Comune non dovrebbe praticar inobbedienza al suo Signor Capitanio con atti impropri, e sprimendosi che avrebbe sborsati ducati 10 quando non fosse stato in questo loco a veder e sentir queste forme improprie, perchè gli dispiaceva grandemente che forse per ciò avesse il Comune ad aver travaglio, al qual discorso il Signor Dottor Buogo gli rispose che tutto si rassurerà e s'aggiusteranno le cose. A ciò replicò il Signor Ottavio che dubita che ciò sarà dopo caduta la tempesta per l'inobbedienza che viene usata.

Int.: "Appare che voi testimonio siate stato presente e che a quella volta dove voi eravate con gli altri vennero 50 o 60 uomini del Comune, i quali dicevano che loro è stata fatta intimazione dal Commandador di assistere per obbedienza alla giudicatura secondo il praticato, i quali giunti, furono espresse alcune dichiarazioni improprie da quelli che erano in vostra compagnia, onde dovete disporvi a dir la verità senza riguardi alla Giustizia, altrimenti la Giustizia pratica i rigori, però pensate bene a rappresentare la verità come sta.

Risp.: "Io non posso dire che quanto ho detto sopra perchè parte stavo con detta compagnia e parte stavo movendomi e andavo camminan-

do, ma sentii bene che il Dottor Buogo disse a quegli uomini che ricorressero al Consiglio Maggiore di Belluno. Antonio Pellegrini disse che il Signor Capitanio aveva detto ai Consoli che erano temerari, così che erano male trattati."

Int.: "Per qual causa ciò dicesse e si lagnasse detto Antonio."

Risp.: "Non lo so. Il Signor Capitanio non era stato in Comune quel giorno che fu radunato e io sentii il Signor Capitanio a dire agli Consoli che egli voleva intervenire e non intervenne perchè non fu chiamato e perciò disse che voleva esser obbedito dicendo queste formali parole: -Questa è la bella obbedienza che portate al vostro Capitanio?-, onde suppongo che la causa nascesse da queste parole."

Int.: "Voi andate coprendo le cose, nè volete dir la verità del tutto alla Giustizia, però la medesima vi applicherà li propri rimedi.

Risp.: "Io non so altro che quanto ho detto."

Terminato così l'interrogatorio, il Signor Capitanio ordinò che Luca della Santa fosse passato nella prigione del Palazzo e Vincenzo Fauro Comandador eseguì subito l'ordine chiudendo sotto chiave Luca della Santa, affinchè avesse più agio a riflettere che con la Giustizia non si scherza e che bisogna deporre il tutto e chiaramente.

Nella seduta poi tenuta il giorno 29 luglio furono esaminati Simon de Condio, Zuane da Pera, i quali confermarono i fatti avvenuti; anzi Zuane da Pera riferisce una circostanza che aggrava l'imputabilità di Antonio Pellegrini, perchè quando fu interrogato se qui (cioè alla Rocca) vi sieno uomini sediziosi e tumultuosi e che portino armi proibite dalle leggi, egli rispose: -Non so altro, solo che ad Antonio Pellegrini, perchè il carnevale passato in certa occasione gli vidi sotto la giubba una pistola curtotta che avea sotto-.

Lo stesso giorno fu poi fatto uscire dalla prigione Luca della Santa e ricondotto dinanzi al Capitanio e fu nuovamente così interrogato:

"Se voglia narrar la verità di quanto sa alla Giustizia per liberar-

si.

Risp.: "Dopo aver bene pensato non so aggiungere altro, solo che può ben essere che nel mentre io andava movendomi e caminando fossero state proferite parole e dichiarazioni dal Dottor Buogo che discorreva col Signor Ottavio Miari, dal quale la vostra Giustizia potrà meglio ricavare il fatto; e questo è quanto posso ricordarmi e dire a questo proposito. Supplicando la Somma Vostra Giustizia di liberarmi, essendo pronto ad impegnar l'anima mia d'aver detto la verità di quanto mi ricordo, riportandomi a chi meglio di me lo sappia perchè resti deposto alla vostra giustizia il tutto."

Il Signor Capitanio ordinò subito che fosse rimesso in libertà Luca della Santa e noi a questo punto possiamo immaginare che il detto Luca, appena uscito dal Palazzo di Giustizia, si sia messo subito la strada fra le gambe per varcare il confine del Cordevole ed essere così al più presto fuori del territorio della Rocca e non avere altri grattacapi.

Così termina la prima parte del processo, cioè l'istruttoria e l'audizione dei testi qui a Rocca. Poi l'incartamento del processo passerà al Consiglio Maggiore di Belluno per l'ulteriore svolgimento e termine del processo.

Appena l'incartamento giunse a Belluno, il Consiglio Maggiore con delibera in data 6 agosto 1696, con voti 54 affermativi contro 1 negativo, nominava tre deputati legali nelle persone dei signori Brandolino Pagani, Isaia Pagani e Girolamo Crocecalle con la più ampia facoltà di prendere tutti i provvedimenti per la continuazione del processo.

La delibera fu autenticata dal Podestà di Belluno Tomaso Marcelllo.

Il giorno 10 agosto il Consiglio Maggiore emise un mandato di comparizione col quale ordinava che gli imputati si presentassero a mezzo dei loro avvocati Bartolomeo Celino e Gianmaria Novelli, a discol-

parsi ed a sostenere le loro ragioni.

Detto mandato fu pubblicato sulla piazza di Belluno il giorno 14 agosto ed alla Rocca il giorno 15 agosto sopra la piazza, premesso il suono di tromba, in frequenza di popolo, dopo la solennità della Messa.

Gli avvocati si misero subito al lavoro chiedendo varie proroghe al Consiglio, che furono concesse, per la trattazione del processo.

Così passò tutto l'inverno ed in primavera, e precisamente il 2 aprile 1697, fu emanata la sentenza, che fu tratta dal libro delle Provisioni e che suona in questi precisi termini:

"Che il Dottor Buogo Giobatta da Caprile e Pellegrini Antonio dalla Rocca siino, restino e s'intendano banditi per anni cinque dalla Giurisdizione della Rocca e da questa città di Belluno, li quali rompendo i confini (entrando nel territorio della Rocca) e venendo retenuti (cioè presi) star debbono in prigione serrata alla luce per anni due seguenti con taglia ai captari (con premio a quelli che li prenderanno) di ducati 50 per cadauno degli suoi propri beni, e dalla qual prigione fuggendo debbono principiar nuovamente il Bando."

"Che Lunardo Moiè, Pietro Paulo Dalla Torre, Pasqual Murer siino restino e s'intendano pur banditi dalla Rocca e dalla città di Belluno per anni venturi tre, nel qual tempo se rotti i confini saranno retenti, star debbono in prigione serrata alla luce per un anno seguente, con taglia ai captari di ducati 30 dei suoi propri beni, e fuggendo dalla prigione debbono allora di nuovo incominciare il Bando."

"Che Ambrosio Dalla Torre e Simon de Condio siino, restino e s'intendano parimenti banditi dalla Rocca e dalla città di Belluno per anni due, nel qual tempo se rotti li confini resteranno retenti, star debbono in prigione serrata alla luce per mesi sei, con taglia ai captari di ducati 20 dei suoi propri beni e fuggendo dalla prigione allor principiar debbono nuovamente il Bando."

" E tutto questo usando ancora indulgenza per le detestabili reità dal processo risultanti; e non possono liberarsi se non risarcita la cassa e pagate le spese. "

" Restando obbligato il Comune di detta Rocca ad invigilare per la puntuale esecuzione dellí presenti Bandi, al cui effetto restano obbligati specialmente li Giurati ed altri Capi delle Ville presenti e venturi, d'adempier con tutta accuratezza e diligenza l'obbligo loro perchè restino puntualmente obbediti ed eseguiti li decreti e deliberazioni di questo Consiglio, come particolare ne tengono l'obbligo ed incombenza, in pena d'incorrer e soggiacere nelli stessi Bandi promulgati contro gli predetti rei. "

" La qual sentenza ballottata ottenne balle affermative 41, negative 1, non avendo ballottato i Signori Brandolino Pagani e Girolamo Crocecalle ambi giudici in ordine delegati, nè il Cancelliere di questo Consiglio Girolamo Pagani."

" Addì 8 aprile 1697. Riferisco io, Antonio Bisatto Fante, essermi conferito oggi nella Rocca di Pietore e aver pubblicato il presente Bando in tutto come nel medesimo e ciò alla presenza di molte persone e del Comandador della Rocca suddetta e ciò averlo pubblicato sulla piazza davanti la Chiesa Parrocchiale, avendo premesso il suono di tromba. "

" Addì 9 aprile 1697. Nella pubblica Loggia luoco solito e consueto sedendo pro tribunali, fu pubblicato il predetto Bando leggendo io, Girolamo Pagani Cancelliere, alla presenza di Antonio Zampirol e Francesco Sargnan da Belluno e altra frequenza di popolo, premesso il suono di tromba ecc. "

" Addì 29 aprile 1697. Fu da me Cancelliere data copia del presente Bando al Nobile Signor Ercole Rudio Capitanio presente della Rocca.

Senza dubbio la sentenza è grave, trattandosi di un po' di tumulto, un po' di baccano, di qualche parola non bene misurata lanciata da alcuni paesani all'indirizzo del Signor Capitanio, per il suo modo trop-

po indipendente nell'amministrazione della giustizia, ma la sentenza si può spiegare col fatto che il Consiglio dei Nobili voleva forse sostenere il principio di autorità, sostenere cioè il Capitanio di fronte ai paesani. In questo modo, colpendo gravemente alcuni, cercava di dare un ammonimento per tutti gli altri.

Tuttavia nè la Comunità della Rocca, nè i colpiti dal Bando si acquietarono, perchè esiste ancora la supplica spedita dalla Comunità al Consiglio Maggiore, con la quale si implora la grazia per i banditi.

Detta supplica fu scritta verso i primi di luglio del 1697.

Eccone il testo:

" Illustrissimo Signor Podestà e Capitanio, Illustrissimi Signori Consoli e Consiglieri.

Ricorriamo noi sottoscritti deputati del Magnifico Comune della Rocca di Pietore alle grazie benigne di questo Illustrissimo Consiglio umilmente implorando che per carità loro sii concesso libero salvacondotto alli sette banditi, perchè possano esser realditi e sentite le loro discolpe e difese con speranza di restar sollevati dalla caritabile Giustizia di questo Illustrissimo Consiglio, come sempre ha praticato con li suoi fedelissimi sudditi della Rocca; con che umilissimi si inchinano.

Io Vincenzo Fauro affermo a nome mio e de Zuan de Troi e Giacomo dell'Antone e Zuan de Laste deputati, quanto di sopra per non saper loro scriver. "

Il 13 luglio il Podestà Giovanni Zorzi, assieme al Consiglio Maggiore, con 57 voti affermativi contro 1 negativo, concedeva il termine di un mese ai sette banditi per far sentir nuovamente le loro ragioni.

Le pratiche ebbero esito felice, poichè il 4 agosto, radunato il Consiglio Maggiore con l'autorità del Podestà Zuan Zorzi, Simon Condio, Ambrosio Dalla Torre, Lunardo da Moiè, Pasqual Murer e Piero Paolo Dalla Torre furono liberati dal Bando con voti affermativi 40 e ne-

gativi 9. Il Dottor Buogo da Caprile dopo parecchie pratiche venne liberato il giorno 9 maggio 1699 con voti affermativi 66, negativi 10.

Ultimo ad essere liberato fu Antonio Pellegrini, il quale ottenne grazia con voti affermativi 30 e negativi 25; ciò avvenne il giorno 17 giugno 1699.

Così ha definitivamente termine la questione.

Anno 1500; era Capitanio Antonio da Alpago. Esaminando un documento scritto su cartapeccora e che porta la data di quell'anno, si arguisce che fin da quel tempo vi era una certa questione per i pascoli di Col de Valent, Rubianco e Valbona, fra la Regola di Rocca e quella di Sottoguda.

Il documento dice che, volendo far valere le loro ragioni, Gaspardo e Tomaso Dalla Torre di Sottoguda a nome della loro Regola, con il permesso del Capitanio, fecero citare a Caprile dinanzi al Notaio Bartolomeo Manzini da Bergamo, un certo Zuane da Fregona da Canal, perchè testimoniassasse se quei di Rocca avevano mai condotto i loro animali a pascolare su quelle montagne.

Il Zuane depose così: "Esser anni 40 over zirca che son parti da Sottoguda, zirca 16 anni non ho mai visto che la vicinanza de Pietore pascolasse con li buoi nè vacche in ditti luoghi."

Il giorno 29 poi fu citato Biasio de la Beta da Cauril, il quale depose: "Che stando lui e suo padre per anni 10 in Sottoguda come massari, andavano col bestiame in compagnia de lori de la Torre, Zuane de Marchiò ed altri pastori, e non vide mai che quelli di Pietore e Col andassero a pascolare in quei luoghi.

Furono poi invitati a giurare anche Jacomo de Troi e Zanino da la Tiezza de Rocca, ma il documento dice che non si presentarono.

Come si siano poi aggiustati i fatti tra i paesani non ci è dato saperlo, perchè mancano ulteriori documenti.

Anno 1504; il 19 marzo di quest'anno viene inviata una nuova lette-

ra da parte del Podestà di Belluno al Capitanio della Rocca, il quale Podestà ordina al Capitanio di recarsi tre volte come di solito alla Rocca e di rispettare ed osservare gli ordini e statuti del paese come espressamente stanno scritti, sotto pena di multa.

Anche questo nuovo ordine fu certo provocato dalle rimostranze dei Rocchesani.

Anno 1519. Era Capitanio Zuan Antonio de Alpago.

Anno 1520. Era Capitanio Bartolomeo Campanis.

Anno 1522. Era Capitanio Carlo Pagan.

Abbiamo già visto come nell'anno 1408 i Rocchesani dovettero sostenere una certa causa con Belluno per la questione del sale, questione che andò fino al Consiglio dei 40 in Venezia e che fu poi felicemente risolta in favore di quei di Rocca.

Nell'anno 1522 i Rocchesani si trovano di nuovo in questione col daziario del sal di Belluno.

Da un breve documento latino si comprende benissimo che il daziario pretendeva che i Rocchesani prendessero il sale da Belluno. Non erano di questo parere i Rocchesani, i quali mandarono a Belluno, dinanzi a Tomaso Donato Podestà, Pol (Paolo) de Jori da Sottoguda e Zuan da Soracordevol, accompagnati dal Capitanio di allora Carlo Pagan, per esporre le loro ragioni.

Il Podestà, sentite le loro lagnanze e giustificazioni, diede ordine perentorio che il daziario del sale non molestasse più quei di Rocca, raccomandando inoltre che non sorgessero più novità in seguito.

Il Podestà stesso mandava una lettera (scritta in latino) agli uomini della Rocca, con la quale li avvertiva dell'avvenuta decisione in loro favore.

Detta lettera porta la data del 22 luglio 1522.

Così i paesani, come era antico loro costume, continuarono a provvedersi di sale dalla parte di Livinallongo.

Anno 1528, 26 dicembre. A questa data venne presa una deliberazione dal Consiglio Maggiore di Belluno con voti 42 favorevoli e nessuno contrario, con la quale si riconosce nuovamente "che li distrettuali della Rocca non possono essere astretti (costretti) a pagar dazio alcuno alle Mule per alcuna vituaria (generi alimentari) conduta per loro a vender per la città e territorio de Bellun".

Anticamente alla Muda e poi alla Stanga, lungo il Canale d'Agordo, v'erano i gabellieri, i quali prelevavano un dazio sulle merci che passavano. Da questa imposizione erano esenti gli abitanti della Rocca, i quali, come dice il documento, potevano passare liberamente con la loro roba, tanto in su quanto in giù, senza pagare dazio alcuno.

Anno 1529, 15 maggio. Ci troviamo ancora di fronte ad una protesta dei Rocchesani, perchè dai Capitanii non venivano osservati i loro statuti e consuetudini.

Ecco cosa scrivono i paesani di quel tempo:

" Al dignitissimo ed obbedienza delle lettere a noi pervenute da parte della Magnificenza Vostra, noi, Zanfranco Dalla Torre di Sottoguda, Ieronimo Dal Col de Pettore, Iacomo Condio, Sigismondo di Doganera, Bartolomio de Maiedo, Zuan de Cristan da Laste e Zuradi, abbiamo con lo Comandador nostro Iacomo d'Albe, congregato la Università del nostro Comune e manifestemo e supplichiamo per la conservazion delle antique e longhe consuetudini nostre ed in special modo de mandarne ogni anno un Capitanio, il quale abbia da pervenir in Zoldo e poi trasferirsi tre volte all'anno qui alla Rocca e star tre giorni interi per cadauna volta, ministrar ragion e giustizia con li Zuradi nostri e non dando occasione di trasferirsi (di dover ricorrere) ai Signori.

Dato a Rocha in casa canonica il 15 maggio 1529".

Non abbiamo la risposta a questa supplica, ma è certo che il Podestà non diede torto ai paesani.

Anno 1535. Nuova supplica per il sale, inviata dai Rocchesani al Po-

destà di Belluno.

Per vincere la loro causa, prendere cioè il sale dove volevano senza essere molestati di continuo dai daziari, i paesani fanno appello al documento del 1395, con il quale viene riconosciuto e rispettata la loro antica consuetudine; richiamano poi la sentenza favorevole dell'anno 1408, poi quella del 1522.

Questi sono i motivi diremo così storici, ma poichè espongono anche i motivi locali, essi così scrivono:

" Noi fedelissimi sempre secondo lo consueto nostro se habbiamo accomodato de sal per uso nostro e delle nostre povere famiglie nelli lochi di Alemagna a noi non solamente vicini, ma cotigui (cioè da Livinallongo) essendo quasi che impossibile, guardando il sito di esso loco della Rocha accompagnato dalla grandissima povertà di noi abitanti, servirsene altrove. Di modo che in ogni tempo noi poverissimi della Rocha se siamo accomodato del sal al meglio che abbiamo pesudo.

Nè per certo è cosa nuova per ciò che anche il loco de Cauril, Territorio de Cador e a noi della Rocha contiguo, riguardando alla incompatibilità che saria come anche a noi impossibile, si ha sempre servito e di presente si serve di sal forestiero; e non essendo noi poverissimi di fede e devozione (cioè di patricottismo) verso questo illustissimo dominio, sì per la miseria e povertà nostra quale è grandissima causa della infruttuosità e selvaticchezza del loco nostro della Rocha, prostrati ai piedi di Vostra Signoria supplicheremo si degni per la sua benigna grazia conservarci nelle nostre antichissime consuetudini, da buoni e fedelissimi e svisceratissimi sudditi raccomandemo."

Quale sarà l'esito di questa supplica? Non ho trovato documenti a questo riguardo, ma secondo i patti stabiliti fin dal 1395 il Podestà di Belluno deve aver riconosciuto senz'altro il buon diritto dei Rocchesani di servirsi di sale come anticamente si era praticato.

Anno 1536. In quest'anno sorse questione fra la Regola di Sottoguda e quella di Vallada di Canale.

La questione riguardava il viaggio che dovevano fare le pecore sulle montagne delle Fontane.

Nella di Vallada si lamentavano dal fatto che le pecore, provenienti dalla Basse e che passavano per Vallada e Forcella Franzei, recavano loro danno. Minacciarono di far causa alla Regola di Sottoguda: la lite fu evitata con un compromesso stipulato a Belluno il 15 giugno nella bottega di Marco della Biave in Campedel.

Veniva stabilito che 500 pecore potevano liberamente passare per i paesi di Vallada, ma nel più breve tempo possibile, non più di una giornata, e senza alcuna fermata. La Regola di Sottoguda per questo passaggio pagava alla Regola di Vallada lire 2 e soldi 10. Se le pecore erano più di 500, quelle in più dovevano pagare 6 soldi l'una.

A questo contratto erano presenti Bernardino De Marchion da Sottoguda e Sabbe de Troi per la Regola di Sottoguda, Zuane De Toffol da Sadole e Agostin da Ronch da Sacchet per la Regola di Vallada.

Il 2 novembre 1536 a Caprile viene stipulato un atto di vendita per cui il Bartolomio de Buogo detto Nuz da Caprile, vende alla Chiesa di Santa Maria Maddalena e alla Chiesa di San Gottardo un pezzo di monte pascolivo sulle Fontane per il prezzo di lire 332 e soldi 10. Le Chiese erano rappresentate alla compera dai Massari Sabbe de Troi e Vector de Moedo.

Anno 1537. A questo tempo la Repubblica Veneta era gravemente impegnata con la guerra contro i turchi.

Per far fronte alle spese il Doge Andrea Gritti fu costretto ad emanare il 4 novembre un ordine per tutto il territorio della Repubblica in cui veniva imposto che quelle popolazioni che pagavano la tassa sulla macinazione della farina, dovessero essere gravate di altri 6 soldi per staro di farina; quelle poi che erano esenti da detta tassa incominciarono a pagare soldi 6 per staro.

Di fronte a questo ordine perentorio come si comporteranno i Rocchesani, che contro i tentativi di applicare loro nuove tasse avevano sempre protestato e messo in vista i loro vecchi patti e antiche consuetudini?

I vecchi Rocchesani rifiutarono nettamente di pagare questa nuova imposta di guerra e perciò gli esattori portarono la questione al Consiglio di Belluno.

La causa fu trattata il giorno 9 febbraio 1538. Erano presenti il Podestà Francesco Dal Molin, l'esattore Lorenzo Doglioni e due avvocati scelti dai Rocchesani Paolo Doglioni e Carlo Alpago.

I due avvocati dimostrarono che i Rocchesani non erano obbligati a pagare la nuova tassa e per più ragioni, in modo speciale perchè avevano una giurisdizione separata dagli altri, secondo i propri statuti e antiche consuetudini: quindi non potevano sottostare alle leggi e provvisioni di questa Comunità di Belluno.

Il documento che ci parla di questa questione dice che il Podestà, udite tali ragioni e veduti gli antichissimi statuti della Rocca, stabilito che i Rocchesani non hanno mai pagato alcuna tassa ordinaria nè straordinaria e che non hanno mai contribuito ad alcuna imposizione messa al dominio veneto ed alla Comunità di Belluno e oltre tutto non hanno mai comperato il sale da questa città nè dalla Repubblica Veneta, ma sempre usarono il sale teutonico, stabilito tutto questa il Podestà pronunciò che i predetti uomini del Comune della Rocca non potevano essere costretti dagli esattori a pagare la tassa sul macinato, se non siano espressamente nominati dall'autorità Ducale.

Questa fu la sentenza e siccome l'ordine mandato a Belluno dal Doge non faceva menzione dei Rocchesani, questi furono esentati da questa nuova imposta di guerra.

Non tacquero a questa sentenza gli esattori, che allora venivano

chiamati daziari, perchè 4 anni più tardi, cioè nel 1542 il daziario Jacomo De Bono ricorse di nuovo all'Autorità con l'intenzione di poter impugnare e far annullare la sentenza sopradetta.

Anno 1542, 13 aprile. In questo giorno, dinanzi al Dottor Jacomo Gigi ed al Collegio degli Auditori e degli Avvocati di Belluno, si presentò dietro invito il daziario ad allegare le sue ragioni; furono presentati da parte dei Rocchesani vari antichi documenti e prima di tutto il patto del 1395, poi lo Statuto del 1417, infine altre scritture pubbliche comprovanti il loro buon diritto e le loro antiche costumanze.

Furono poi invitate le due parti contendenti a presentarsi il giorno successivo, cioè il 14 aprile, per produrre altri documenti che credessero opportuni. Questo termine fu però prorogato di qualche giorno, perchè il giorno 14, come dice il documento, il Dottor Gigi dovette recarsi a Feltre e di conseguenza la causa non potè essere espedita.

Ecco la supplica che i Rocchesani rivolsero in questa occasione al Collegio degli Avvocati per controbattere le asserzioni dei daziari, i quali dicevano che quei di Rocca non volevano riconoscere l'autorità e non volevano assoggettarsi come tutti alle leggi:

" Per rimover ogni dubbio dalli sapientissimi intelletti di V.S. qual potesse esser causato dalle esagerazioni fatte per alcuno dell'i conduttori della macina (daziari), quali si sforzano con tutto lo spirito dar ad intender alle prefatte V.S. che questi miserabili della Rocca insieme con questa nostra fadalissima Comunità, non vogliono riconoscer superiori, ma tutto far di proprio imperio, cosa veramente lontana da ogni vera similitudine e verità, essendo essa fedelissima Comunità e parimenti detti poveri della Rocca in ogni tempo dedicatissimi, umilissimi e svisceratissimi a questo felicissimo dominio, nè mai ritroveransi contraffattori alle intenzioni e voleri dell'Illustrissimo Dominio in atto alcuno, ma ben osservatori et e-

secutori, e così sempre vogliono e intendono che sia di sua mente e di opinione ecc."

Non basta la questione della tassa sul macinato, salta fuori ancora la questione del sale.

I daziari del sal, i quali erano incaricati di riscuotere la tassa sul macinato, intentarono nuova causa dinanzi al Podestà di Belluno Antonio da Canale per far sì che i Rocchesani si provvedessero di sale a Belluno. Ciò avvenne nel mese di giugno del 1542.

Vedremo cosa scriverà su questa questione il Podestà Antonio Da Canale ai provveditori di sale della Repubblica Veneta.

Anno 1542. Ecco come il Podestà di Belluno Antonio Da Canale illustrava ai provveditori al sal della Serenissima Repubblica con lettera, la questione del sale che a quel tempo si agitava fra i Rocchesani e i daziari di Belluno:

"Magnifici ed Illustrissimi fratelli honorandi. Sotto dì 7 in questo tenor scrissi a Vostro Signore, ed il dimorar (ritardare) della risposta è per essere lontana da qui la Rocha de Pettore, però ho voluto intender con diligenza ogni cosa e veder con verità di quanto ha fatto istenza il Daciaro del Sal di questa città di Belluno.

In esecuzione di sue lettere feci subito chiamar gli agenti della Rocca imponendoli che dovessero venir a tuor sali per uso loro dal detto Daciaro, siccome è mente (intenzione) dell'Illustrissima Signoria, li quali mi dissero loro aver privilegi di esenzione e che sono tenuti a simile carico, siccome per suo privilegio appar, dandoli termini di portarli e si mostrerebbero, e poi nel termine dato comparsero e mi apporlarono un privilegio del 1395 de dì 4 zugno della Unione fatta tra la Rocca e questa Comunità di Belluno, di commissione e licenza del Signor Duca di Milano a quel tempo signore di questa città, per il quale documento si vede l'immunità di detta Rocha fin qui osservata.

Secondo uno spazzo (estratto) di grazia fatta in Consiglio Maiori

e Minor del 1408 addì 27 de majo per la quale furono assolti i predetti della Rocha dalla condonazione di lire 250 fatta per lo Magnifico Rettor (Podestà) di quel tempo per aver ricusato di tuor sale dal Daciaro, che allora era, a tanto che fu da loro supplicazione dicevano esserli stà concesso di poter tuor sale dove li piacesse, come in esso spazzo appar.

Terzo una sentenza fatta per il Signore Ettore Bembo, Podestà di Belluno del 1421 addì 27 majo tra questa Comunità e uomini della Rocha come giudice delegato per la Illustrissima Signoria, per la quale pronunciò che essi della Rocha non siano obbligati nè debbano pagar rata alcuna della taglia delli ducati diecimila dati per la Serenissima Signoria a questa città e territorio, quando venne alla devocione (sottomissione), la qual sentenzia fatta dal Magnifico Mauro Memo Podestà del 1442 alli 5 de novembre che per quella Comunità non si possa, nè si debba imponer alcuna colta d'imposizione (tassa) stante le convenzioni e patti fra questa Comunità e quelli della Rocha, stante li statuti di essa Rocha e le lettere ducali del 1435.

Cuarto che essendo stà fà per Missier Tomaso Donà Podestà de Belluno del 1522 un mandato ad istanza del Daciaro del Sal di questa città a quelli della Rocha che dovessero tor el sal dal suo dazio, e uditi quelli della Rocha che dovessero dolersi di detto mandato, visti li loro privilegi e ragion, sospese esso mandato, nè fin qui è stato fatto altro e secondo il solito hanno sempre tolto il sale dove li ha piacesto, con intelligenzia di tutti li Daciari e specialmente del Daciaro presente che vende sale in questa città e mai han fatto moto alcuno contro questi poveri della Rocha; solo questo aprile passato davanti li Magnifici Signori Sindici dimandarono che sue Magnificenze costringessero essi della Rocha a tuor del sal da loro Daciari.

Viste le ragioni sopradette i Rocchesani si licenziarono e per queste e molte altre ragioni viste e ben considerate mi ha parso scriverli per sua istruzione, volendo veder li privilegi e ragioni suddette

le Magnificenze Vostre ne sciveranno, che quanto comanderanno tanto eseguirò, alle quali di continuo mi raccomando.

Belluno, 20 zugno 1542, Antonio Da Canale Podestà della città di Belluno."

A questa chiara esposizione dei fatti in tutto favorevole ai Rocchesani, mandata a Venezia dal Podestà, i Provveditori al Sal risposero allo stesso Podestà, con lettera in data 23 giugno, che i Rocchesani fossero invitati a presentarsi e mostrare le loro ragioni e privilegi.

Furono infatti citati subito una prima volta e poi una seconda negli ultimi giorni di marzo del 1543; in quest'ultima volta però essi chiesero una dilazione di tempo di 15 giorni, che fu loro subito concessa.

Ecco a questo riguardo il documento:

"Magnifici e Illustrissimi Signori. Alli 29 di marzo per ordine delle Signorie Vostre, de primo di mi avisano che dovesse intimar a quelli della Rocha de Pettore ad istanza dellli Daciari che un termine de giorni otto dopo la citazion dovessero comparir davanti a rispondere a quello che pretendono dimandar detti Daciari, e fatta la citazione e data la lettera alli prefati Daciari della fede che son stà citati quattro d'essi della Rocha per oggi, venuti de più doj dal detto Comune dicendo non essere possibile che luni prossimo nel qual casca el termine della citazion possino comparire davanti le Magnificenza Vostre, perchè è necessario far chiamare il loro Comun (far Regola) e in quello far elezion di quello over quelli che habbia a comparir per esso Comun, cussì presto non si può avere per esser le persone in diversi lochi a procurarsi il vivere e li denari esser difficili per la grande povertade di essi uomini, mi hanno supplicato voglia far la presente lettera a Vostre Signorie, pregando siano contente prorogarli il termine di giorni 15 dopo li primi otto giorni, e io, conoscendo la povertà del loco di essa Rocha e la difficoltà di chia-

mar il Comun, prego Vostre Signorie li piaccia esser contente di deferire oltre il termine la udienza per 15 giorni acciò non possono dolersi che li sia mancato de termine necessario alla sua provvigione e me le raccomando.

Belluno alli 5 aprile 1542. Antonio Da Canale, Podestà di Belluno."

La definizione di questa causa avvenne il 17 aprile 1543, nel qual giorno i Provveditori al sal riconobbero le buone ragioni dei Rocchesani e li licenziarono dalle pretese accampate contro di loro dai Daciari del sal della città di Belluno.

Considerando la questione sostenuta dai Rocchesani, si comprende bene che anche a quei tempi le cause e gli avvocati richiedevano tempo, viaggi e danaro, oltre a seccature e che anche allora valeva il detto popolare: "Fin che i dò litiganti tira la vaca uno per i corni e l'altro per la coda, l'avvocato el mose."

Anno 1543. Era Capitanio Zuane Barbo.

Anno 1544. Era Capitanio Zuan Battista Doion.

In questo tempo ci troviamo ancora di fronte a delle questioni fra Rocca e Sottoguda a causa dei pascoli che stanno sul versante di Monte Schiotta e Valbona e che erano in comune fra le due Regole.

Fin dal 1500 le due Regole non andavano d'accordo e negli anni seguenti le cose si erano ridotte a tal punto che i paesani sentirono il bisogno di venire ad un accordo tra loro.

Il documento latino scritto a Saviner il 21 gennaio 1544 nella casa di Battista Feragù ci dà una chiara idea di tali questioni e dissensi.

Il documento è una specie di concordato stabilito fra le due Regole, in cui si dice che allor quando vi fossero nuove questioni per detti pascoli, siano nominati quattro arbitri, più un quinto se ve ne fosse bisogno, e quest'ultimo nominato dal Signor Capitanio, i quali arbitri abbiano ampio potere di definire qualsiasi questione, per e-

vitare, così dice il documento, molte discordie, molte risse ed inimicizie a causa dei pascoli in comune.

Testimoni presenti furono Battista de Buogo, Vittore e Agostin della Serena, Ivenzi de Voltago.

Quali rappresentanti per la Regola di Sottoguda vi erano Baldessar de la Tor, Marchion e Paulo de Gaspardo, Domenico de la Tor, Zuane de Jori, Stefano da le Palue, Sebastian de Gaspardo, Gaspardo de Gasparo. Per la Regola di Rocca vi erano Tomaso de Col, Battista Feragù, Bartolomeo de Moiedo, Sebastian De Agai, Valerio e Cristian da Moiedo, Jacomo de Supra Cardubio, Andrea e Mattio de Tornoi, Andrea e Simon Nicolao, Simon Condio, Michiel Da Col e Pasquale d'Albe.

Il documento fu scritto da certo Nicoldò de Buogo di Caprile, chiamato appositamente a Saviner.

Il documento dice che i pascoli in comune fra le due Regole saranno causa continua di dissensi fra i paesani fino a che, circa un secolo dopo non si arriverà alla spartizione. Nonostante i confini continuò però ad esistere un po' di ruggine fra le due parti, cosa che del resto esiste tutt'oggi.

Il 28 marzo 1544 abbiamo una sentenza del Consiglio Maggiore di Belluno che stabilisce che i Rocchesani non possono essere arfestati fuori dal loro territorio, nè essere sequestrati i loro beni, perchè questa pratica fu riconosciuta come loro antica consuetudine. Quindi se qualcuno ha qualche cosa contro i Rocchesani deve citarli prima davanti al loro Capitanio nella loro giurisdizione; solo in seconda appellaione possono essere citati davanti all'Autorità di Belluno.

Tale sentenza fu provocata dal fatto che alcuni cittadini bellunesi intendevano che fossero arrestati alcuni paesani e messi sotto sequestro i loro beni, e tutto questo a causa di alcuni debiti.

Anno 1546. In quest'anno venne mandata da alcuni cittadini bellunesi al Doge di Venezia un rapporto contenente gravi accuse contro i

membri del Consiglio Maggiore di Belluno.

Come si leggono anche al giorno d'oggi, i sette capi d'accusa erano questi: irregolarità nelle elezioni dei membri del Consiglio stesso, laute paghe e diarie, che venivano distribuite fra gli stessi membri, danari e biave rubate dal Fontego delle Biave, sperpero delle entrate, mala amministrazione della giustizia, indebita vendita di terreni pubblici e inoltre il fatto di tenere diviso e separato una parte del territorio bellunese.

Quest'ultima accusa riguardava in modo particolare la Rocca di Pietore, perchè essa aveva leggi proprie con tasse differenti da tutti gli altri. In quel rapporto veniva infatti chiesto perchè i Rocchesani non pagassero le tasse in tutto e per tutto come gli altri.

Una prima risposta e confutazione a questa accusa veniva data il 16 gennaio 1547 da una Commissione che aveva studiato appositamente la questione.

Per quello che in modo speciale riguarda il territorio della Rocca così fu risposto:

"che il Maggior Consiglio ha dato segno di buonissima fede e mente nel non angarizzare quelli della Rocca, perchè anche se fossero in tutto uguali agli altri, ben poco vantaggio ne avrebbe la Comunità di Belluno, e oltre ciò ci sarebbe il rischio che a non voler rispettare i patti stabiliti con i Rocchesani, essi sdegnati avrebbero potuto sottrarsi da questa Comunità di Belluno e darsi ad altri signori con i quali da tre parti confinano (cioè strapparsi a Belluno e mettersi sotto il Principato vescovile di Bressanone).

Un'altra risposta poi a queste accuse venne direttamente dal Palazzo Ducale il giorno 3 giugno 1547.

Una lettera del Doge Francesco Donato al Podestà di Belluno Francesco de Moljo metteva definitivamente le cose a posto, poichè in quella lettera veniva ordinato che non si andasse incontro a novità e che perciò i sudditi del Territorio Bellunese vivessero insieme senza discor-

die. Veniva perciò implicitamente riconosciuto dalla Suprema Autorità il buon diritto degli abitanti della Rocca a mantenere tutte le loro vecchie costumanze.

Questa risposta fu data dopo che lo stesso Doge ebbe consultato il famoso Consiglio dei Dieci con la Zonta, come dice egli stesso nella sua lettera.

Anno 1549. Era Capitanio Aloisio Pagan.

Anno 1555. Era Capitanio Leonardo Doion.

Nell'anno 1555 una protesta dei Rocchesani, andati appositamente a Belluno a presentarla, provocava da parte del Podestà un ordine perentorio spedito direttamente al Capitanio, Doion.

"Spettabile Diletto nostro. Sono comparsi alla presenza nostra Simon de la Tieza, Gaspardo da Sottoguda, Bartolomeo da Sotpera, come agenti del Comune della Rocca de Pietore, dolendosi che contro le antiche loro consuetudini, dimandando per nome di quello Comune che da questa Comunità sia osservato quanto nella concezione fu promesso, perchè da alcuni delli Capitani nostri vien contrafatto alli loro statuti, leggi e consuetudini. Il che non potemo se non dolersi grandemente che alla pubblica fede per li nostri agenti sia contrafatto, e volendo noi a tali inconvenienti provveder per la presente, vi cometemo che dobbiate inviolabilmente osservar e mantenir a detto Comune le sue giurisdizioni, leggi e statuti e antiche consuetudini, come sempre per il passato, per questa Magnifica Comunità e predecessori nostri è stata osservato e secondo richiede la loro inviolabile fede verso questa Comunità.

Da Cividal di Belluno addì 1 dicembre anno 1555.

Bernardin Lippomano Podestà e Consoli di Belluno."

Anno 1561. Era Capitanio Francesco Crocecalle. Il giorno 7 luglio di quest'anno al suddetto Capitanio veniva spedito un ordine da parte

del Podestà di Belluno in cui venivano dati ordini che i Rocchesani non potevano vendere né comperare animali che sul mercato di Belluno.

Detto ordine fu pubblicato sulla Piazza della Rocca il giorno di Santa Maria Maddalena. Rimasero meravigliati i paesani a tale ordine che veniva a scombussolare le loro vecchie consuetudini. Fecero allora, senza perdere tempo, le loro giuste rimostranze ed il Podestà rievocò tale ordine il giorno 23 agosto dello stesso anno.

Traduco un documento latino con una sentenza emessa dal Capitanio Crocecalle in data 1 dicembre 1561.

"In stua di Battista Feragù de Savinerio lo Spettabile Signor Capitanio Crocecalle Capitanio di Zoldo e della Rocca siede coi Consoli per render giustizia; e lì in giudizio, dinanzi al Capitanio e Consoli comparve Giuseppe Zas da Agordo e per nome suo e di suo fratello domandò che fosse sentenziato, costretto ed obbligato Tomaso De Gaspardo da Sotoguda a dar loro lire 48 e soldi 13, quale compenso che deve al loro padre."

Tomaso è presente e nega di aver mai praticato con il loro padre, il che udito fu assolto.

Tuttavia il Signor Capitanio diede 15 giorni di tempo al predetto Giuseppe, nel caso questi credesse di procedere oltre nelle sue pretese.

Anno 1562. In quest'anno si ha un'altra protesta dei Rocchesani al Podestà di Belluno perchè i Capitanii non si attengono agli statuti e consuetudini della Rocca.

Questa volta i Rocchesani erano andati dal Curato di Caprile, Reverendo Prè Francesco Piasentin, a farsi scrivere la protesta: era il giorno 12 marzo 1562.

Coloro che furono scelti dai paesani ad accompagnare la protesta furono Tomaso Da Gaspar e Battista da Tieza della Villa de Pettore, Bartolomeo da Sotpera e Salvador da Muiè.

Il Podestà di Belluno Piero Lorendan, in data 17 marzo, scriveva

ordinando che il Capitanio si attenesse strettamente a quello che era sempre stato praticato nel Comune della Rocca riguardo ai boschi come ad ogni altra cosa; se i paesani dovessero avere qualche lamentela avrebbero avuto giustizia dal Consiglio Maggiore.

Questa fu un'altra tiratina d'orecchie ricevuta dai Signori Capitani.

Anno 1565. Era Capitanio Cristofora Doiom.

Anno 1567. Era Capitanio Ascanio Pagan.

Anno 1569. Come riferisce un documento, in quest'anno vi era una questione fra un certo Nicolò Usol di Belluno e il Comune della Rocca; non ne è però specificato il motivo.

Riguardo a questa questione furono invitati i Zuradi di allora, i quali dovevano sentar al Banco della Rason ed, insieme al Signor Capitanio, trattare riguardo questa causa.

I Zuradi però non obbedirono all'invito del Capitanio, non si sa per quali motivi.

Dietro rapporto inviato a Belluno dal Capitanio, per la loro disubbidienza, i Zuradi furono invitati subito, con lettera del 15 marzo 1569, dallo stesso Podestà di Belluno Michiel Pisani a recarsi in Consiglio Maggiore.

Si dovettero recare a Belluno non solo i Zuradi Simon de Condio, Bartolomeo de Sotpera, Baldassar da Col, Toffol de Paul e Simon da Dagei, ma anche, come deputati del Comune, Marchio da Dagai, Cristian da Muie, Toje de Pellegrin, Tomaso da Sottoguda, i quali arrivati a Belluno si recarono mogi in Sala del Consiglio, prevedendo la tempesta imminente.

Ecco come il documento espone il caso: i Rocchesani si scusavano dicendo di non sapere di aver fallato, ma ora, conoscendo il proprio errore, confessano di aver fallato per ignoranza e senza nessuna malizia; perciò supplicano la benignità di questo Magnifico Consiglio

che gli sia perdonato e rimesso questo fallo e error suo ignorantemente fatto. E mandati poi fuori (dalla Sala del Consiglio) e vedendo chiaramente loro aver fallato e vista la sua cognizione dell'error commesso fu mandata parte (fatta votazione) che per questa fiata li sia perdonato. La qual parte ballottata ottenne ballotte affermative trentadue, nonostante sei negative.

E poi chiamati di nuovo (in Sala del Consiglio) furono ammoniti dal Clarissimo Rettor (Podestà) e Spettabili Consoli che per questa volta se li ha per questo Consiglio perdonato dell'error commesso e che avvertiscano per l'avvenire di essere ubbidienti al suo Spettabile Capitanio e non a commettere simil mancamento, perchè questo Consiglio sarà poi sforzato a far provvisione tale che li sarà di dispiacere e che quando li parerà che il suo Capitanio li faccia qualche torto non debbano proceder a questo modo, ma comparir qui al Consiglio ed esponer gli gravami suoi, che non se li negherà di giustizia. Li quali Zuradi e deputati in ginocchio ringraziarono la sua Clarissima Magnificenzia (il Podestà) e tutto il Consiglio della grazia fattali, offrendosi sempre fidelissimi ed obbedienti a questa Magnifica Comunità.

Tutto questo ebbe luogo il giorno 4 aprile. Questa volta i paesani non avevano certo ragione e la pena loro fu di dover recarsi a Belluno, sentirsi dare una ramanzina in pieno Consiglio ed infine, inginocchiati, (flexis genibus, come dice una frase latina del documento) domandare pubblicamente perdono.

Partiti da Belluno, quei paesani lungo la strada avranno senz'altro fatto commenti fra di loro per il caso toccato e senza dubbio, nel loro buon senso avranno concluso che "sbagliando s'impara".

Anno 1570. Era Capitanio Gerolamo Mezan. In quest'anno sorge una nuova questione che verte in questi termini: la Comunità di Belluno esigeva che coloro che monticavano sulle malghe del Territorio Bellunese durante l'estate, dovevano pagare un certo dazio.

E' evidente che fino ad allora le malghe che erano sul territorio

della Rocca erano esenti da questo balzello.

Ora anche per la Comunità della Rocca fu sollevata la questione se dovesse sottostare a tale tassa.

Non si hanno documenti che ci parlano della difesa che fecero i Rocchesani dei loro antichi diritti, ma è certo che essi non siano restati zitti, perchè in data 27 dicembre 1570 nel Consiglio Maggiore di Belluno veniva presa una delibera nella quale si dichiarava esplicitamente che le malghe del territorio della Rocca e coloro che le prendevano in affitto non erano tenuti a pagare dazio alcuno alla città di Belluno dal momento che esistono i privilegi e gli statuti della Rocca, approvati e sottoscritti dalla Comunità stessa di Belluno.

Anno 1571. Fino a questo tempo i paesani si erano serviti del loro Statuto scritto in latino e questo per lo spazio di 154 anni, dall'anno 1417 cioè, anno in cui fu scritto.

Nell'anno 1571 viene fatta la traduzione in lingua volgare dello Statuto della Rocca. La traduzione è opera del Nodaro bellunese Antonio Lippo. La Comunità della Rocca, per curare questo affare, nominò suoi rappresentanti Sier Bartolomic da Sopera e Sier Giacomo da Gasperdo da Sottoguda. Il tutto fu fatto davanti all'autorità di Zaccaria Barbaro che in quell'anno era Podestà di Belluno.

Anno 1572. Era Capitanio Bernardo Persicini. In quest'anno veniva assassinato un certo Antonio de Ronez da Laste.

L'assassino fu ritenuto Domenico de Ronez, il quale però fu assolto dall'imputazione per mancanza di prove.

Non si conosce il movente di questo delitto. A scrivere gli atti del processo fu chiamato il Nodaro Amelio Bratino da Agordo, il quale non fu però pagato per la prestazione della sua opera.

Ora il detto nodaro domanda la sua paga. Ecco pertanto, a quanto ci dicono i documenti, come si svolse la petizione del nodaro. I documenti sono scritti in latino:

"Il giorno 2 del mese di novembre in loza (sala) de Savinero comparve il Signor Aurelio Bratino de Agurdo Nodaro davanti lo Spettabile Signor Bernardino Persicini Capitanio e Consoli, ed espose che l'anno scorso ha scritto il processo per la causa della morte di Antonio de Ronez e che in questo affare spese parecchi giorni andando, stando e ritornando da Agordo alla stessa Rocca e che non ha ancora avuto mercede alcuna di detto processo e dei giorni spesi, ed essendo che Domenico de Ronez che era imputato come omicidario fu assolto dalla imputazione, per quanta richiesta abbia la sua mercede da detto Domenico, finora non ha potuto aver nulla. Perciò chiede per mezzo dello Spettabile Signor Capitanio che gli uomini del Comune della Rocca sieno sentenziati e costretti a pagargli la sua mercede per detto processo e per i giorni spesi giusta tassazione e liquidazione da farsi, essendo specialmente questo processo formato per ordine dell'autorità ad utilità e beneficio di questo Comune per condannare lo stesso Domenico se fosse stato trovato quale omicidario e specialmente perchè su tutti gli altri luoghi dell'Illustrissimo Dominio questo genere di processi vengono pagati dalle Comunità quando gli imputati vengono assolti dalle imputazioni di qualche delitto e ciò massimamente sì pratica nella nostra Magnifica Comunità di Belluno e finalmente perchè non è giusto che egli perda la sua mercede."

Questa sono le ragioni portate dal Nodaro per avere il suo.

Il documento prosegue:

"Il giorno 3 novembre in loza de Savinero, sedendo a render giustizia come è il costume, il Signor Capitanio coi suoi Zuradi e Consoli, davanti allo Spettabile Capitanio e Consoli, comparvero Mateo de Sotoguda, Zuan Piero Dagai da Sopera e Gaspardo de Troio come uomini eletti dal Comune della Rocca per stare in causa contro il Signor Bratino Nodaro, e instarono perchè prima di tutto il Signor Bratino desse sigurtà (desse assicurazione delle spese occorrenti) secondo la ferma descritta dagli statuti della Rocca. Presente il Signor Brati-

no, disse che non ha potuto trovare sigurtà alcuna, nonostante che egli abbia diligentemente cercato."

Essendo il Nodaro un forestiero, in base allo Statuto della Rocca, egli avrebbe dovuto trovarsi una persona che gli desse piezo: dopo lunghe ricerche, finalmente la trova.

Ecco l'atto:

"Io, Francesco Crocecalle Nodaro, dò sigurtà al Signor Aurelio Bratino nella causa che ha contro la Comunità della Rocca, per causa de la sua mercede per le scritture fatte in causa de la morte di Antonio de Ronez."

I quattro delegati del Comune non si accontentarono però di questo:

"Davanti allo Spettabile Signor Capitanio comparvero i quattro uomini deputati dal Comune e dissero che essi non vogliono sigurtà forestiera, perchè non è di diritto (cioè non è conforme allo Statuto della Rocca), perchè lo stesso Signor Aurelio è obbligato a dare sigurtà terrigena (con persona del paese) secondo vogliono gli Statuti della Rocca.

Il Signor Aurelio disse che sarebbe disposto a dare idonea sigurtà, ma che non ha potuto trovare alcuna persona di questo paese la quale voglia dar sigurtà per esso."

Chi si mosse a compassione del Nodaro fu un certo Silvestro da Troi.

Dice infatti il documento che "comparve davanti al Spettabile Signor Capitanio e Consoli Silvestro de Troio, il quale diede sigurtà per il Signor Aurelio".

La causa continua poi a svolgersi in questa maniera:

"Il giorno 3 del mese di novembre 1572, davanti allo Spettabile Signor Capitanio e Consoli comparvero i quattro uomini per rispondere alla petizione fatta dal Signor Aurelio Bratino Nodaro de Augurdo e dissero così: -Non essere tenuti gli homeni, nè il Comun a pagar spesa di sorta alcuna al detto Missier Aurelio, ne manco scripture, nè zornate, per conto della morte del fu Antonio de Ronez, e che mai hanno pagato spese

nè scritture simili a queste, perchè il Capitanio è lui obbligato a menar il Nodaro a sue spese in simili casi e paga lui col suo, secondo che dice il Statuto della Rocha, per dietro non aver mai spese nè scritture del Nodaro quando se forma processo ex officio, se ben fosse in casi atroci, però dicono non essere obbligati a pagar cosa alcuna, perchè il Capitanio ga fatto spese superflue e ha esaminato persone che non erano presenti, come Domenega de Caprile e la serva del prete, però dicono che detto Capitanio non ha voluto esaminar persone che furono presenti alla morte di detto Antonio, e questo perchè detti testi non dicevano a modo suo, però dicono che se il Capitanio non sapea proceder in detto caso, non dovea andar a consiglio e poi consultado fra le cose che stessero bene; secondo che il Statuto nostro e stanti le sopradette cose instarono esser assolti della detta dimanda e lo attor (cioè il Bratino) in le spese condannato."

Questa fu la difesa dei deputati del Comune. Subito dopo si alzò il Nodaro Bratino; egli disse che avrebbe dovuto pronunciare ancora qualcosa, ma che per intanto il Capitanio enunciasse la propria sentenza.

Subito dopo parlarono i quattro deputati in questo modo:

"Noi del Comun, nè il Comun della Rocha è obbligato a pagar tassa alcuna. Come avemo detto per avanti la nostra risposta, ma per nostra cortesia e gentilezza siamo contenti di pagar il terzo della spesa del detto processo, però di quelle spese che son state fatte legittimamente e altrimenti no, e pregano sia finita la causa."

Ecco pertanto la sentenza data nello stesso giorno del 3 novembre:

"Nella causa vertente fra il Signor Aurelio Bratino Nodaro de Agordo da una parte e gli uomini, ovvero il Comun della Rocha, dall'altra, per causa in occasione di certe spese e giorni impiegati come da petizione di detto Nodaro, lo Spettabile Signor Bernardino Persicino Capitanio di Zoldo e della Rocha de Pettore, sedendo al Banco della Rason in loza de Savinero, avuto prima un colloquio con i suoi giurati,

vista la petizione del Nodaro, vista l'istanza degli uomini della Rocca che vogliono che sia data sigurtà secondo gli Stetuti, vista la sigurtà data dal Nodaro Francesco Crocecalle, e quella di Silvestro de Truoio, vista la risposta data dagli uomini della Rocca, vista l'offerta fatta per mezzo dei quattro uomini, viste le cose da vedersi e considerate le cose da considerarsi, dopo aver invocato il Nome di Cristo dal quale procedono tutti i retti giudizi, nel miglior modo declarando, sentenziò: -che gli uomini over Comune della Rocca esser assolti dalla petizione e con l'offerta fatta debbono pagare il terzo, e questo nel miglior modo ecc. -

Presenti testimoni Jacopo de Troi e Battista Mazaruolo.

Presenti i quattro uomini che approvano.

Presente il Signor Aurelio Bratino che si appella."

L'incartamento di questa causa fu scritto da Francesco Crocecalle da Belluno, il quale in quell'anno era venuto alla Rocca al seguito del Signor Capitanio, come cancelliere.

La causa fu poi portata ancora dinanzi al Consiglio Maggiore di Belluno, perchè il Nodaro Bratino interpose appellazione; vi fu citato anche il Comune della Rocca. Come si svolsero e conclusero i fatti non si può sapere, perchè non trovo altri documenti.

Anno 1573. Era Capitanio Alvise de Zampol.

Anno 1574. Era Capitanio Gerolamo Persicino.

Anno 1579. Era Capitanio ancora Gerolamo Persicino.

Anno 1580. In quest'anno, per mezzo di scrittura privata, la Regola di Sottoguda affitta per tre anni la montagna delle Fontane a Zaniacom da Marcador de Mel, per il prezzo annuo di lire 244.

Quali rappresentanti per la Regola di Sottoguda furono Tofol de Simon e Matio de Pellegrin da Sottoguda e quali rappresentanti testimoni Antonio Darui de Villa di Mel, Paulo da Saviner e Zuane Belumata da Sottoguda.

Anno 1588. Era Capitanio Andrea Crepadon.

Nell'anno 1588 fu rinnovata la scrittura dell'Unione della Rocca con Belluno fatta nell'anno 1395 e fu pure rinnovato l'inventario in cui erano descritte le rendite ed entrate che la Comunità della Rocca doveva corrispondere alla Comunità di Belluno.

Il Consiglio Maggiore di Belluno decretò che le spese di questa revisione dei documenti fossero pagate dal Comune della Rocca.

I Rocchesani protestarono contro questo modo di procedere ed il giorno 16 luglio 1588 veniva presa una delibera dal Consiglio Maggiore in cui si stabiliva che dette spese venissero invece pagate dalla Comunità di Belluno, lasciandone così libera ed immune la Rocca. I Rocchesani avrebbero pagato soltanto le copie degli atti, se li avessero voluti.

Ecco la delibera del Consiglio Maggiore:

"In Consiglio Maggiore 1588 giorno de sabo 16 luglio.

Udito quanto che ora è stato rappresentato da questo Consiglio dai Nontii e Procuratori del Comun della Rocca de Pettore, gravandosi che dagli intervenienti di questo Consiglio che sono stati negli zorni prossimi a quel loco (alla Rocca) a stipular la renovazione e descrizione delle rendite et entrate che ha questa Comunità da quel Comune, li sia intimado ed esso Comune aspetti satisfar le spese fatte per occorrenzia di detta rinnovazione di Istrumento, dicendo loro (i Rocchesani) all'icontro non esser tenuti per ragioni espresse et allegate, rimettendosi non di meno al parere e al pietoso e integro giudicio di esso Consiglio, e inteso quanto è stato discusso dai consiglieri e dimostrato in scrittura, l'anderà parte (sarà fatta votazione) e così sia terminato che dette spese di viazo e di scritture siano satisfatte da questa Comunità, restando esso Comun della Rocca perciò libero ed immune da quelle, eccetto che essi della Rocca volessero copia o in altro modo dette scritture debbano allora satisfar la mercede di quel trasunto (trascrizione) che ricevessero.

La qual parte ottenne e fu approvata per balle affirmative 38, nonostante doi negative."

Anno 1559. Era Capitanio Fioravante Persèghin.

Anno 1589. Il 23 luglio di quest'anno il Capitanio Persrghin ammetteva in Saviner una sentenza mediante la quale obbligava i Rocchesani a pagare certe spese di Nodaro, di scritture, di viaggi da Belluno alla Rocca e ritorno, in favore del Capitanio precedente Andrea Crepadon.

Non la pensavano così i Rocchesani, i quali fecero rimostranze a Belluno.

Il 24 maggio 1590 nel Consiglio Maggiore veniva abrogata la sentenza del Capitanio Perseghin con voti favorevoli 34 e contrari 5.

Ecco a tale riguardo il documento:

"1590, giorno giovedì 24 maggio in Consiglio Maggiore radunato come il solito.

Avendo questo Consiglio aldito (udito) in longhe allegazioni Mattio de Stieven de Sotoguda e compagni come intervenienti per il Comun della Rocca de Pettore, con Felice Miario e Andrea Cadola suoi avvocati, dimandando per più ragioni e cause il taglio (l'abrogazione) delle sentenze del Spettabile Signor Fioravante Perseghin Capitanio del dì 23 luglio prossimo passato, fatte a favor de Zambattista Tieve Nodaro e de Misier Andrea Crepadon Capitanio, per causa di certe scritture e processo criminale e per cavalcate per detta causa, e dall'altra parte aldito in longhe allegazioni Antonio Miario e Matio Gervasio come intervenienti per i detti Crepadon e Tieve, istando per il laudo (approvazione) di dette sentenze, udito quanto le parti hanno voluto dir, dedur e allegar a saturietà per favor delle loro intenzioni, fu manda-
ta parte a quelli a cui piace che esse sentenze siano tagliate mettan-
no le balle nel bossolo rosso e quelli a cui piace che esse sentenze
sieno e restino laudate mettano le balle nel bossolo bianco, e nell'u-
no e nell'altro caso sieno e s'intendano le parti assolute (assolte) dal-

le spese; onde fu fatta la ballottazione e furono ritrovate nel bosso-
lo rosso balle 31, nel bossolo bianco balle 5 e così fu preso che esse
sentenze sieno tagliate."

Il 22 giugno 1590 veniva proclamato sulla piazza della Rocca che "nes-
suno ardisca di pascolare nei prati e campi di Cristian de la Teza po-
sti in loco Lerese e Costa alla Teza, sotto pena de lire 25."

Da questo si arguisce che qualcuno dei paesani aveva condotto i suoi
animali a pascolare abusivamente sui fondi altrui ed il legittimo pro-
prietario era ricorso giustamente all'autorità.

Nello stesso giorno 22 giugno veniva presa una delibera dal Capita-
nio Panfilo Alpago, mediante la quale veniva stabilito che la Comuni-
tà della Rocca dovesse far dipingere un quadro con la figura di Nostro
Signore, perchè in Sala del Consiglio a Saviner non v'era quadro alcu-
no, come dice lo stesso Capitanio nella sua delibera.

Ecco l'esatta traduzione della delibera, scritta in latino:

"Lo spettabile Signor Capitanio col consenso degli spettabili Zura-
di presenti in Loza, veduta la stessa Loza ed il vuoto che vi è in es-
sa perchè non v'è l'immagine di Nostro Signor Gesù Cristo, determinò
che nel termine di mesi due prossimi il presente Comune sia tenuto a
far depingere l'immagine di Nostro Signor Gesù Cristo, per devozione
ed onore del predetto Comune, e questo sotto pena di lire 25, nella qual
pena incorrerà il detto Comune se contrafarà."

Il quadro fu dipinto come aveva ordinato il Capitanio. Si tratta
della figura di Nostro Signore dipinta a mezzo busto, un quarto circa
della grandezza naturale di una persona.

Questo quadro fortunatamente esiste ancora ed è forse l'unico ogget-
to che ci rimanga della Loza o Sala del Consiglio di Saviner.

Il dipinto, dopo essere stato nella loza vecchia, fu trasportato nel
nuovo palazzo fabbricato nell'anno 1640. Rimase in quel luogo fino al-
la caduta della Comunità avvenuta nell'anno 1806, nel mese di maggio.

Da quel momento il quadro cominciò le sue peripezie. Passò in mano

a privati fino a che, come mi fu riferito, rimase come un rifiuto, coperto da ragnatele e da polvere e ridotto veramente in cattivo stato.

Finalmente una persona ebbe la buona idea di prendere in considerazione il quadro, che fu affidato ad un restauratore, il quale lo ripulì ed aggiustò in modo convenientissimo.

Il quadro si trova ora presso la famiglia del dottor De Pellegrin da Saviner, ove viene diligentemente e gelosamente conservato.

Che si tratti del quadro di cui parla il Capitanio nella sua delibera non v'è alcun dubbio, perchè il quadro rappresenta esattamente l'immagine di Nostro Signore come voleva il Capitanio stesso; inoltre sotto la figura si leggono due versi latini che sono veramente appropriati a chi, come il Capitanio e Zuradi, doveva rendere giustizia.

Quelle parole, che sono parole di Nostro Signor Gesù Cristo, tradotte in italiano, dicono:

"Io sarò presente ai vostri giudizi, e se voi giudicherete bene, vi darò la giusta mercede."

Da un fascicolo di carte scritte in latino, da cui ho ricavato la delibera per il quadro, trascrivo ancora qualche delibera presa nell'anno 1590.

Il 23 giugno Cristoforo Dalla Tiezza Comandador riferisce davanti al Capitanio e Zuradi di aver intimato a Zuane Feragù, sotto pena di oltre 100 lirc, che non fabbrichi il suo tablat (tabia) in danno di Jacomo Nardini.

Nello stesso giorno Cristiano Ronchat dalla Tiezza, Zurado delle vize per la Regola di Rocca (guardiaboschi) riferisce davanti al Capitanio di aver trovato e denunciato "legni sei de pezzo che si trovano nella viza sora Serrai". "Di aver trovato in la viza sora Serrai legni tre de pezzi tagliati per Luca fiol de Lughan da Moiè, fameio de Luca dalle Palue e Tita dalle Balue aver in detto loco tagliato un legno."

Da questi rapporti presentati dal guardiaboschi alla competente autorità, si comprende bene che a quei tempi, così come adesso, c'era

chi voleva procurarsi il legname piuttosto a buon mercato. E' proprio vero che "la volpe perde il pelo, ma non il vizio", e questo sia detto per scherzo.

Nello stesso giorno Cristan Ronchat, ad istanza di Jacomo da Saviner, riferisce di aver stridato (annunziato) sotto pena di lire 25 che nessuno osi togliere legno alcuno sora Saviner dal menadoi fino al Gavon e sora le crepe (forse per il pericolo di valanghe).

Nello stesso giorno in Loza a Saviner Juri da Avedin Zurado per i boschi ha denunciato Iacomo da Agai aver tagliato senza licenza piedi 25 de pezzo.

Il giorno 24 giugno in Piazza della Rocca, dopo la Messa viene letto un decreto che proibisce il pascolo nel territorio del Comune al bestiame forestiero.

E' proibita severamente anche la caccia per quanto riguarda i fribustieri. Ciò era però una vecchia consuetudine dei Roccheschi, dal momento che casi del genere erano contemplati anche in uno degli articoli dello Statuto.

Il giorno di Santa Maria Maddalena in Piazza della villa di Pietore si proclama che non si debbano portar armi come archibugi, spontoni, stili, coltellini, sotto pena di lire 25 per la prima volta che uno è preso con tali armi, lire 50 per la seconda e lire 100 per la terza.

Il 23 luglio viene discussa davanti al Capitanio in Saviner la questione sorta tra Vettor Carazai da Pedarzoi, pecoraio monticente di Franzoi e Vettor Tiepolo da Stable di Mel, monticente di Franzodaz.

Il Tiepolo aveva passata la forcella delle Fontane con circa 700 pecore, danneggiando i pascoli di Vettor Carazai.

Il danneggiato domanda l'indennizzo di 50 ducati. Il Capitanio e Zuradi, sentite le debite testimonianze, condannano infatti il Tiepolo a tale pena.

Da una procura di due fratelli Battista ed Ambrogio da Rocca Pieto-

re fatta ad un loro fratello Tomaso, si arguisce che fin da quei tempi i paesani emigravano a Venezia ed in altre città del Veneto.

Infatti la procura fu fatta a Venezia. I testimoni alla procura furono Battista figlio di Luca da Rocca Pietore e Zuane de Piano (da Pian) e tanto i due fratelli come i due testimoni furono qualificati come furnari (fornai). La procura porta la data del 1561.

Anno 1594. Viene di nuovo stabilito, dietro lagnanze dei paesani, dal Consiglio Maggiore di Belluno, che il Capitanio, come è antico costume, si rechi tre volte all'anno alla Rocca per rendere giustizia, e cioè nelle feste di Ognissanti, di S. Zorzi, S. Michiel di settembre.

Anno 1595. Era Capitanio Iacomo Persico.

Anno 1596. Era Capitanio Alessandro Vitulis. Il 27 marzo, con scrittura privata fatta nella villa di Sois (Belluno), Simon da la Tor e Michele fiol de Matio della Schiaradia, a nome della loro Regola di Sottoguda, affittano a Zorzi da Sois per lire 222 annue e per tre anni la montagna delle Fontane, il Col dei Gai ed il Prà da la Tor.

Nello stesso anno 1596 veniva processato Antonio da la Tieza, sotto imputazione di aver abusato di una donna maritata.

Lo svolgimento di questo processo non venne conservato. E' conservata però la sentenza che dice:

"Giorno 29 marzo 1596 in Savinerio in Loza.

Noi, Alessandro Vitulis Capitanio della Rocha di Pietore et suo distretto sedendo al tribunal con gli spettabili Zuradi, secondo il loro ordinario e consueto, dicemo, sentenziemo et dichiarando ordenemo nel modo e forma sottoscritto, cioè: che Antonio dalla Tieza da Pietore sia assolto dalla imputazione come nel processo, pagate però le spese delle quali se li riserva ragion contro qualunque che fosse per la giustizia ritrovato aver ingrávidato Simona sua moglie de Toffol da la Tieza, quanto veramente alla detta Simona altro per ora non si dichia- se non che debba star in casa de questi dalla Tieza, qual se li asse-

gna per prigion fino a che parerà alla giustizia, dai quali dalla Tieza sia governata conducentemente fino a che sarà altro dechiarito, e così dicemo con ogni miglior modo.

Testimoni presenti Antonio de Caprile e Battista Coia da Sottoguda.

Io Battista Trieve Nodaro fedelmente scrissi."

Il Capitanio e gli Zuradi hanno assolto l'imputato, ma non hanno creduto bene, ed avranno avuto le loro buone ragioni, lasciare senza punizione la donna; la fecero infatti stare ritirata in casa come in una prigione, fino a nuovo ordine della giustizia. Evidentemente la sudetta Simona lasciava un po' a desiderare.

Il 30 settembre 1596 veniva discussa davanti al Capitanio a Saviner la questione di una dote.

Ecco il fatto. Valentin dalle Palue ha sposato donna Maria figlia di Battista de Nicolao della villa de Pettore.

Ora il Valentin pretende la dote di sua moglie, dote che era stata fissata in lire 367. La dote non fu però data, ma soltanto assicurata sopra i beni del Battista.

Avvenne che il Battista vendette una parte dei suoi fondi per lire 1205 a Luca dalle Palue. Ora il Valentin cita lo stesso Luca davanti al Capitanio, perchè il Valentin intende che prima di vendere e comprare gli sia dato quanto gli spetta di diritto.

Il Capitanio e gli Zuradi, dopo aver ben ponderato le cose, ordinano che prima di alienare i beni siano soddisfatti gli obblighi da parte del Battista.

Il Valentin aveva come avvocato Zampaolo Pierobon. La causa fu scritta dal Nodaro Trieve. Testimoni furono Mistro Petro de Condio e Nicolo Brisighella. Quest'ultimo con tutta probabilità era il padre o forse il fratello del primo parroco di Rocca Pietore, per l'appunto Don Francesco Brisighella, veneziano.

Anno 1597. Era Capitanio Fulvio Croccacalle.

Fino ad ora era costume di conservare alla Rocca gli incartamenti

dei processi. Da quest'anno invece, per delibera del Consiglio Maggiore di Belluno, i Capitanii, quando hanno terminato il loro ufficio di un anno, devono depositare gli incartamenti dei processi che hanno discussso alla Cancelleria di Belluno.

Anno 1598. Il 28 febbraio di quest'anno fu una giornata di lutto per la Rocca, a causa di una valanga staccatasi dal Monte Migon, l'impero della quale travolgeva case e persone a Col da la Tieza.

Il parroco di allora, Don Francesco Brisighella, ha lasciato nel Registro dei Morti notizie di questo luttuoso avvenimento.

Sentiamo la sua parola:

"Alli 28 febbraio 1598, il sabato de notte a hore quattro incirca per venir alla domenica che era il primo de marzo, cioè la domenica del Pan, vene zosso una grandissima slavina, qual mend zosso la maggior parte della villa de Piettore, dove si soffocarono le infrascritte persone, sepolte alli 2 marzo:

Primo Cassan fu Misier Christole De Pian de età di anni 30 circa.

Susanna moglie del sopradetto ed una sua fiola di anni due.

Paulo fratello del sopradetto d'anni 24.

Domenica sorella delli sopradetti d'anni 18 circa.

Orsola fiola de Sabbe dal Col neza delli sopradetti.

Tutti sepolti in una fossa il medesimo giorno, il che Iddio non lasci veder tal fortuna (caso, disgrazia) a persona vivente.

Alli 3 marzo 1598 fu sepolti Sier Cristoforo fiol del fu Simon della Tieza e Donna Simona sua moglie, lui d'età d'anni 35 e lei di 28 cisca, trovadi in la fortuna (disgrazia) sopradetta ed unaputta viva de circa tre zorni, cosa che rende ammirando a tutti, laputta ebbe una botta nella fronte ed una nel braco scavezoso, visse ore cinque.

Li sopradetti fu sepolti tutti per mi, Prè Francesco Brisighella." Donna Simona è quella stessa che fu condannata dal Capitanio Vitu-

lis, come si è precedentemente accennato; sua figlia fu trovata viva, pur se con un braccio rotto e varie emmaccature, dopo tre giorni.

"Alli 4 marzo fu sepolta Donna Dorotea fu Cassan de Pian d'età d'anni 80, morta nella fortuna qui avanti descritta.

Alli 4 marzo fu sepolta una putta di mesi cinque fiola del fu Cristoforo dalla Tieza, che stette tre giorni nella livina."

La valanga determinò quindi la morte di nove persone, oltre naturalmente ai danni materiali alle case.

Da allora i paesani hanno cessato di costruire case in Col da la Tieza, zona effettivamente molto pericolosa per le valanghe.

Nello stesso mese di marzo la neve causava un'altra disgrazia. Scrive ancora quel parroco:

"Alli 28 marzo 1598 fu sepolta Donna Maria moglie di Sier Paulo dal Col di anni 30, soffogada nella livina cascada da un coperto.

Anno 1601. Ad Agordo viene stipulato un contratto mediante il quale viene affittata per cinque anni consecutivi e per il prezzo annuo di lire 220 la Montagna di Franzai (Buse) a Bernardin Sartor da Fiette d'Asolo. Sono presenti come rappresentanti la Regola di Sottoguda Tofol de la Tor, Giacomo de Marchion e Mattio de Pellegrin, tutti da Sottoguda.

Anno 1603. Era Capitanio Antonio Corte. In quest'anno viene trattata una piccola causa a Saviner. Ecco di che si tratta:

"Alli 3 novembre 1603 avanti il Signor Capitanio Antonio Corte, dignitissimo Capitanio della Rocha, comparve Sier Bartolomio della Catuz (da Sottoguda) insieme con lo Spettabile Signor Andrea Persicino suo avvocato ed instò esser sentenziato Sier Gregorio da Stieven (da Sottoguda) a pagargli il danno dato ed anche stimato per man de doi homeni, cioè un carro de agordo (un carro de verteguoi) ed anche nelle spese.

Presente il detto Gregorio e non consentendo, disse che per la porzione del danno fatto per i suoi animali è pronto, ma che non vuol pa-

gare il danno che han fatto gli animali de altri, instando di essere liberato e instando anche che sia il zuramento alli Stimadori se loro hanno trovato altro bestiame fuori del suo e se il danno sia de un carro de fieno.

Replicando il Signor Persicino disse che dopo fatta la stima furono trovati gli animali di detto Comandador e d'altri e che però esso Bartolomeo non so oppose che essi animali pascolassero: in detto luogo stante che gli uomini che stimarono ditto danno, avevano fatto che esso Bartolomeo non andasse più a pascolar in ditto loco come anche fece.

Replicando detto Gregorio e contendendo de pagar il danno che avrà fatto i suoi animali e non d'altri, con condizione però che provi che esso Bartolomio abbia trovato i suoi animali nel suo e non provando non intende pagare.

Quelle cose intese per Sua Signoria il Capitanio e Honorandi Consoli concordemente sentenziarono e sentenziando pronunciarono che detto Gregorio sia tenuto a pagare il danno stimato e liquidato dagli uomini, con dichiarazione che sia dato il zuramento a li omeni che ha stimato iustamente, li quali zurando paghi come sopra e sia condannato secondo il Statuto alle spese.

Reservando al detto Gregorio rason contro qualunque altro che avesse fatto pascolar in detto prato di detto Bartolomio.

Testimoni presenti Simon de Ambros e Michiel Da Rù."

Il Gregorio viene dunque condannato, alla condizione però che gli uomini che hanno stimato il danno prestino giuramento di essere sicuri che il danno sia veramente stato fatto dal bestiame del Gregorio.

Un altro processo di cui si hanno prove scritte è questo:

"4 novembre 1603 in Sottoguda, Gernol de Stieven avanti il Signor Capitanio in esecuzion della sentenza contro di lui fatta instò che fosse dato il zuramento a Sier Toffol de Simon, uno delli omeni che stimarono il danno fatto a Bartolomio Catuz ed anche interrogato se

quando andò a stimar il detto danno era nel prado del detto Bartolorio altro bestiame che il suo.

Il Signor Capitanio detto il zuramento al detto Sier Toffol e interrogato rispose: -Quanto al mio zuramento dico e zuro sui Santi Vngeli che il danno fatto sono per mezzo carro d'arteguoi e quando stima il danno nel prado era dentro il bestiame e tutti i consorti del prà de scoffa."

Questa causa è perciò ricollegata a quella precedentemente ricordata. Si stabilisce con essa che non solo il bestiame del Gregorio, ma anche quello di altri proprietari aveva causato il danno.

Se la sentenza data al Gregorio sia stata applicata non ci è dato saperlo, non avendo ulteriori notizie.

Chi scrisse questo breve processo fu il Nodaro Antonio Colda da Caprile che in quell'anno fungeva da Cancelliere del Capitanio.

Anno 1601. Ad Agordo viene stipulato un contratto tra Toffol de la Tor, Giacomo de Marchion e Matio de Pellegrin con cui si affitta per cinque anni e per il prezzo annuo di lire 220 la Montagna di Franzei a Bernardin Sartor da Fietta d'Asolo.

Anno 1603; era Capitanio Antonio Corte.

Anno 1605; era Capitanio Meleagro Crocecalle.

Anno 1606; era Capitanio Girolamo Doglioni.

Anno 1607; era Capitanio Girolamo Pagani.

Anno 1609; era Capitanio Felice Doglioni.

Da alcuni documenti dell'anno 1604 abbiamo la possibilità di farci un'idea abbastanza esatta sulla lunga questione dei confini fra la Regola di Rocca e quella di Sottoguda.

Fino al 1500 vi sono accenni a tali questioni; nel 1545 i paesani sentirono il bisogno di venire ad un accordo regolarmente scritto.

Coll'andare del tempo non fu tenuto più conto di quel compromesso scritto ed allora i paesani sono ancora da capo con le loro questioni di confini.

Fin dal 28 agosto 1604 Piero de Troi aveva citato alcuni paesani di Rocca davanti al Capitanio di Saviner. Il Capitanio chiese loro se erano contenti di stare al bene e al male, all'utile ed al danno con Piero de Troi, come consorti interessati nella causa contro quelli di Sottoguda.

Gli interpellati erano: Valentin Sotglesia, Tomaso De Pian, Niccolò dalla Tieza, Piero Condio, Paul da Col, Zanet da Palue. Essi risposero tutti concordemente di sì.

Il 4 giugno dell'anno 1605 dinanzi al Capitanio comparvero parecchi paesani di Rocca per citare formalmente in giudizio i paesani di Sottoguda.

Ecco il documento:

"Nel nome de Cristo Signor Nostro Amen. 1605, giorno sabo 4 del mese de zugno in Saviner nella Loza del Banco della Rason.

Davanti il Magnifico Signor Meleggro Croceccalle, Capitanio degnissimo de Zoldo e della Rocca de Pietore e spettabili Zuradi, comparse Piero de Troi, Bastian de Costa, Nadal de Condio, Sabbe d'Albe e Tomaso De Pian assieme al loro procurator Nodaro Giovanni Battista Treve, e produssero contro ed avverso la Vicinanza de Sottoguda la dimanda del tenor seguente:

- Magnifico Signor Capitanio e Honoranda Banca. L'anno 1545 ai 25 zugno, di mano di Niccolò de Buogo Nodaro da Caprile, fu scritta certa sentenzia arbitrale tra gli omeni della Villa de Pietore, Laste, Sotfedera e Col e gli omeni di Sottoguda per occasione dell'i pascoli comuni fra di loro, la quale sentenzia quando in tutte le sue parti dalli suddetti omeni fosse eseguita e fosse osservata come real convicinanza, non si dovrebbe addivenire ad alcun minimo moto di giudizio, ma poichè la natura umana è più inclinata alle male che alle buone operazioni e che si vede in effetto quanto venghi detta sentenza pregiudicata, pertanto noi, Bastian de Costa, Piero de Troi, Valentin Sotglesia, Antonio de Tieza, Nadal Condio e Sabbe d'Albe, pel proprio

nostro interesse e come procuratori generali, avanti Vostra Signoria e honoranda Banca umilmente dimandiamo per il mezzo di ragione esser sentenziato e dechiarito che i beni comuni fra noi e gli omeni di Sottoguda siano divisi tal che noi possiamo conoscere e separare i nostri beni per pascolar o per altro dai beni dell'i omeni di Sottoguda ecc."

La causa non si fermò però dinnanzi al Capitanio a Saviner, perchè in data 16 luglio 1605 il Podestà di Belluno Giulio Contareno inviava un ordine al Capitanio Crocecalle, con cui doveva fare avvertire quelli di Sottoguda di portarsi a Belluno. L'ordine fu eseguito per mezzo del Comandador Cristan della Valera, il giorno 23 luglio.

Malgrado questa chiamata a Belluno la questione non fu risolta, perchè al 6 giugno dell'anno 1606 abbiamo un'altra citazione. Eccola:

"Giulio Contarini Podestà e Consoli.

Spettabile diletto nostro, Vi riceviamo che dobbiate ad istanzia delli omeni e Regolieri di Pietore, Col e Sotfedera far citar gli intervenienti della Villa di Sottoguda che nel termine di giorni sei dopo la citazione comparer debbano avanti a noi e officio a proseguir nella causa tra esse parti vertente e della citazion ci dovete avviso.

Di Belluno al dì 5 zugno 1606.

Firmato Andrea Vitulis Cancelliere della Comunità di Belluno."

Il documento continua poi così:

"L'illusterrissimo Dottor Gerolamo Doglioni Capitanio di Zoldo e della Rocca diede ordine che sia eseguito come sta e giace.

Firmato Coriolano Pagan cancelliere della Comunità della Rocca.

Giorno de zuoba 8 zugno 1606.

Faccio io Greguol dalla Tor Comandador aver a istacia delli Regolieri de Pietore, Col e Sotfedera cittad la vicinanza de Sottoguda nel termine sopra notado e in fede della verità ho fatta la presente fede di mia propria mano."

La questione non fu definita neppure questa volta, perchè nell'anno 1609 si ha un nuovo documento riguardante la questione.

Una nuova citazione fu fatta davanti al Capitanio a Saviner da parte dei Regolieri il 25 luglio 1609.

L'11 settembre dinnanzi al Capitanio della Rocca Felice Doglioni, si presentarono, a rispondere per la Regola di Sottoguda, Jacomo de Marchion, Greguol de Stieven, Simon de l'Ambros, i quali risposero che non intendevano procedere oltre se non veniva prima preparata una carta di tutti i loro beni, con i nomi ed i confini, che intendono dividere.

La questione riguardava in modo speciale Monte Schiota ed i diritti di certi altri pascoli.

Ora la faccenda veniva tirata in lungo, perchè la Regola di Rocca non poteva presentare i vecchi documenti, con cui avrebbe potuto dimostrare che fin dal 1465 quei di Rocca erano in possesso di Monte Schiota, fin da quando cioè fu convenuto tra Rocca e Laste che alla Rocca restasse definitivamente il Monte Schiota ed a Laste il Migon.

Quelli di Rocca non potevano neppure dimostrare con documenti di avere essi soli diritti su certi pascoli e boschi, perchè non hanno più la copia della convenzione del 1545.

Si capisce che detti documenti non esistevano in paese, quindi se quei di Rocca volevano sostenere i propri diritti saranno dovuti andare a cercare la copia di quei documenti a Belluno da qualche notaio o nell'archivio della Cancelleria.

Ecco cosa si trova a riguardo del ritrovamento di questi documenti:

"Addì 25 luglio 1609 in Loza a Saviner al Banco della Rason.

Avanti l'illusterrissimo Signor Felice Doion Capitanio degnissimo di essa Rocca e spettabili suoi consoli, Sabbe d'Albe, Jacomo Saviner, Valentin da Ronch, Piero Condio e Pellegrin da Moiè, comparsa Antonio dalla Teza, Piero de Troi, Nadal de Condio con la maggior parte degli omeni e vicini di Pietore, Col e Sotfedera con lo Spettabile Signor Ludovico Grino lor procuratore e produsse contro gli omeni e vicini di Sottoguda la dimanda del tenor seguente:

- Magnifico Signor Capitanio e Honoranda Banca.

L'anno 1545 in zugno furono terminate certe differenze che tra noi uomini ci Pietore, Col e Sotfedera avevamo con quelli di Sottoguda e ciò per via de sentenzia arbitraria, ma ora non essendosi potuto ritrovar le scritture vecchie concernenti le ragion nostre della Montagna de Schiota, fu dato contro ordine di goder quella, con riserva però che ritrovate le scritture disponenti sopra detto monte, quelle poi fossero eseguite. Ora per volere de Dio e conservazione de noi povereti di Rocca, Col e Sotfedera, abbiamo nuovamente ritrovall'istruimento dal qual si vede la nostra pretensione libera di detto monte.

Per tanto dimandiamo così in virtù di detto istruimento che per la Magnificenzia vostra sia sentenziato e dichiarato il detto Monte di Schiota liberamente spettare a noi predetti uomini della Rocca, Col, e Sotfedera e che gli uomini di Sottoguda non habbino ragion alcuna e specialmente de pascolar in detto monte, e che per conseguenza debdesister da pascolar e segar in esso, ma quello lasciar a noi liberamente, come è giusto e coveniente."